Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 febbraio 1983** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poiché senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

Regione Emilia-Romagna

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Marche

Regione Veneto

Regione Puglia

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 settembre 1982.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1982, a ventiquattro mesi, emessi per lire 2.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 3532/66-AU-12 in data 20 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1982, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 102, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° giugno 1982, a ventiquattro mesi, fino all'importo di lire 2.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 20 maggio 1982, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 4822/66-AU-12 in data 16 luglio 1982, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, secondo comma, del ripetuto decreto 20 maggio 1982, ad accertare in nominali lire 2.500 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° giugno 1982, emessi per lire 2.500 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno, a partire dal 1° dicembre 1982, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 maggio ed il 26 novembre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato: « Ministero del tesoro - certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° giugno 1982 - rimborsabili il 1° giugno 1984 - legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1983, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione Centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al precedente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 750.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 2.500 miliardi dei certificati emessi, da corrispon-

dersi a rate semestrali uguali di L. 375.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° dicembre 1982.

La suddetta spesa farà carico al capitolo 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi; l'onere relativo all'anno 1982 è pari a lire 375.000.000.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verra pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1983
Registro n. 4 *Tesoro, foglio n.* 395

(1026)

DECRETO 17 febbraio 1983.

Misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale statale in attività di servizio per il trimestre febbraio-aprile 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con l'art. 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17), istitutivo dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica dell'11 febbraio 1983 protocollo n. 3058, dalla quale risulta che l'indice del costo della vita, calcolato con base agosto-ottobre 1982 uguale a 100, per la determinazione dell'indennità di contingenza nel settore industria per il trimestre novembre 1982-gennaio 1983 è risultato pari a 104,08 comportando un aumento di punti 4;

Ritenuto quindi che l'aumento del costo della vita da considerare ai fini dell'elevazione della misura dell'indennità integrativa speciale per il personale in attività è stato di 4 punti per il trimestre novembre 1982-gennaio 1983;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, che ha fissato in L. 6.800 per il personale in attività la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per ogni punto di aumento del costo della vita a decorrere dal 1° febbraio 1983; maggiorazione che, per i 4 punti rilevati per il trimestre novembre 1982-gennaio 1983 è di L. 27.200 per il personale in attività;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del suindicato decreto-legge n. 17, la misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale in attività, per il trimestre febbraio-aprile 1983, deve essere modificata in relazione ai punti maturati nel trimestre novembre 1982-gennaio 1983;

Decreta:

Per il trimestre 1° febbraio-30 aprile 1983 l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in attività di servizio nella misura mensile di L. 597.541.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1983
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 176

(1175)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 1° dicembre 1982, n. **1096.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei « SS. Angeli custodi », in Rivarolo Canavese.

N. 1096. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei « SS. Angeli custodi », in frazione Mastri del comune di Rivarolo Canavese (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1983
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 361

DECRETO 1° dicembre 1982, n. **1097.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Giuseppe », in Mortara.

N. 1097. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Giuseppe », in Mortara (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1983
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 360

DECRETO 1° dicembre 1982, n. **1098.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del « Sacro Cuore di Gesù », in Venosa.

N. 1098. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Venosa 13 febbraio 1979, integrato con due dichiarazioni, rispettivamente 8 giugno 1981 e 5 febbraio 1982, relativo alla erezione della parrocchia del « Sacro Cuore di Gesù », in Venosa (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1983
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 358

DECRETO 1° dicembre 1982, n. **1099.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione, denominata « Facoltà teologica di Sicilia S. Giovanni Evangelista », in Palermo.

N. 1099. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione, denominata « Facoltà teologica di Sicilia S. Giovanni Evangelista », in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1983
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 350

DECRETO 1° dicembre 1982, n. **1100**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale della « SS. Trinità » alla chiesa di « S. Maria del buon rimedio », in Napoli.

N. 1100. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Napoli 4 aprile 1979, integrato con decreto 22 settembre 1981 e con dichiarazione stessa data, relativo: al trasferimento del beneficio parrocchiale della « SS. Trinità » dalla chiesa omonima sita nell'ospedale dei Pellegrini in Napoli nella chiesa di « S. Maria del buon rimedio », in frazione Piscinola del comune di Napoli, con il mutato titolo di « SS. Trinità in S. Maria del buon rimedio »; all'incorporazione del territorio della parrocchia della « SS. Trinità », in Napoli, nella limitrofa parrocchia di « S. Maria delle grazie », fuori Portamedina, detta anche di Montesanto, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1983
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 359

DECRETO 1° dicembre 1982, n. **1101.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Madonna delle lacrime », in Solarino, ed autorizzazione alla stessa ad accettare un legato.

N. 1101. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Madonna delle lacrime », in Solarino (Siracusa). La chiese viene, inoltre, autorizzata ad accettare il legato disposto dal sac. Francesco Mallia con testamento pubblico 15 ottobre 1970, n. 1000 di repertorio, a rogito dott. Antonino Pantano, notaio in Siracusa, registrato con verbale 22 aprile 1972, n. 89951 di repertorio, a rogito medesimo notaio, consistente in un terreno di mq 4614 sito in Solarino, contrada Pozzo Oliva, descritto nella perizia giurata 29-30 settembre 1980 del geometra Paolo Scodella e valutato in L. 90.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Siracusa.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1983
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 357

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Ricostituzione del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

Con decreto ministeriale 4 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1982, registro n. 4 Commercio estero, foglio n. 98, il comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli previsto dalla legge 25 gennaio 1966, n. 31, art. 9, è stato così composto:

Paroli avv. Augusto, presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente;

Ghelardini dott. Alfiero, dirigente generale del Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo, e Polverisi dott. Marco, dirigente superiore, membro supplente;

Cantiello dott. Giovambattista, dirigente generale del Ministero delle finanze, membro effettivo, e La Rocca dott. Oreste, dirigente superiore, membro supplente;

Moroni dott. Romualdo, dirigente generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo, e Ilardi dott. Salvatore, dirigente superiore, membro supplente;

Nasi dott. Giovanni, dirigente generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo, e Zomparelli dott.ssa Maria Grazia, dirigente superiore, membro supplente;

Sollima cav. Alberto, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, membro effettivo, e Canestrari dott. Sauro, membro supplente;

Calcagni Giuseppe, del sindacato nazionale esportatori importatori ortofrutticoli ed agrumari, membro effettivo, e Saggio avv. Carmelo, membro supplente;

Carelli dott. Pier Paolo, della Confederazione nazionale coltivatori diretti, membro effettivo, e Bonanni dott. Enzo Maria, membro supplente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Luigi Cannata, primo dirigente, ed in caso di assenza o impedimento dalla dott.ssa Maria Scarpellini, direttore di sezione, del Ministero del commercio con l'estero

Ai componenti del comitato ed al funzionario del Ministero del commercio con l'estero che disimpegna le mansioni di segretario competono i gettoni di presenza per le giornate di partecipazione alle sedute, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, ove compatibili con le norme relative allo stato giuridico di ciascuno di essi. La relativa spesa graverà sul cap. 1092 del bilancio del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1982 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

I componenti del comitato durano in carica quattro anni.

(1085)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti al programma di fabbricazione dei comuni di Costa Valpino e Bariano

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate varianti al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 3 gennaio 1983, n. 1123 Urb, comune di Costa Valpino (Bergamo);

decreto 3 gennaio 1983, n. 25 Urb, comune di Costa Valpino (Bergamo);

decreto 3 gennaio 1983, n. 1124 Urb, comune di Bariano (Bergamo).

(1128)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso le Università di Genova e Milano.

I rettori delle Università degli studi di Genova e Milano hanno indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca istituiti con decreto ministeriale 15 giugno 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982):

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Facoltà di giurisprudenza - economia e commercio - scienze politiche.

Dottorato di ricerca in « Diritto tributario internazionale e comparato ».

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Napoli navale - Bari - Bologna - Cagliari - Napoli - Palermo - Sassari - Torino - Trieste.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Dottorato di ricerca in « Scienze ambientali (scienza del mare) ».

Curricula n. 4:

1) oceanografia fisica;
2) oceanografia geologica;
3) organismi marini, produzione del mare;
4) qualità e risorse dell'ambiente marino.

Durata: 3 anni. Posti: n. 7. Sedi convenzionate: Catania - Firenze - Messina - Modena - Napoli - Palermo - Pisa - Trieste - Urbino - Napoli navale - Siena.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Facoltà di farmacia.

Dottorato di ricerca in « Chimica del farmaco ».

Curricula n. 3:

1) progettazione e sintesi dei farmaci - studi delle relazioni - struttura ed attività;
2) biodisponibilità - farmacocinetica - tecnologie farmacocinetiche e correlate;
3) sintesi speciali di prodotti ad attività biologica.

Durata: 3 anni. Posti: n. 4. Sedi convenzionate: Modena - Trieste.

Dottorato di ricerca in « Scienze endocrinologiche e metaboliche ».

Curricula n. 5:

1) asso somatotropo-somatomedine nell'accrescimento staturale;
2) fisiopatologia del sistema entero-insulare;
3) struttura, ultrastruttura e neuroistochimica delle correlazioni neuroendocrine;
4) funzione endocrina del S.N.C.;
5) controllo neuroendocrino della secrezione ipofisaria in condizioni normali e patologiche.

Titolo conseguibile: fisiopatologia endocrina e del metabolismo.

Durata: 4 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Genova - Parma - Torino.

Facoltà di giurisprudenza.

Dottorato di ricerca in « Filosofia analitica e teoria generale del diritto ».

Curricula: n. 5:

1) l'analisi del linguaggio normativo;
2) la teoria dell'ordinamento giuridico;
3) interpretazione e applicazione del diritto;
4) legalità e legittimità;
5) diritto e scienza.

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Bologna - Cagliari - Camerino - Genova - Pavia.

Dottorato di ricerca in « Storia del diritto italiano con particolare riferimento alla storia del diritto medioevale e al diritto comune ».

Curricula n. 1:

1) storia del diritto medioevale.

Durata: 3 anni. Posti: n. 4. Sedi convenzionate: Bologna - Catania - Parma - Pisa - Torino - Roma (scuola spec. archiv. e bibl.).

Facoltà di giurisprudenza e scienze politiche.

Dottorato di ricerca in « Sociologia del diritto ».

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Bari - Bologna - Cagliari - Macerata - Roma.

Facoltà di medicina e chirurgia e facoltà di medicina veterinaria.

Dottorato di ricerca in « Sanità pubblica ».

Titolo conseguibile: sanità pubblica.

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Bologna - Modena - Parma.

Possono presentare domanda di ammissione ai corsi coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi ai corsi in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento all'unità per eccesso.

Nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali, possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

La domanda, redatta in carta legale, deve essere direttamente presentata o spedita, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo i casi, al rettore dell'Università degli studi di Genova - divisione studenti, piazza della Nunziata n. 6, Genova, al rettore dell'Università degli studi di Milano - ufficio scuole di specializzazione, via Festa del Perdono, 7, Milano.

Sarà cura dell'Università, sede amministrativa dei dottorati, dare avviso ai candidati del calendario di esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici delle predette Università.

(1100)

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso le Università di Padova e Pavia.

I rettori delle Università degli studi di Padova e Pavia hanno indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca istituiti con decreto ministeriale 15 giugno 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982):

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Facoltà di giurisprudenza - Scienze politiche:

Dottorato di ricerca in « Filosofia del diritto e dottrine politiche ».

Curricula n. 2:

1) il problema della giustizia: sezione teoretica (giurisprudenza);
2) il problema della giustizia: sezione storiografica (scienze politiche ».

Durata: 3 anni. Posti: n. 3 (di cui n. 2 a scienze politiche). Sedi convenzionate: Trieste - Ferrara - Firenze - Modena - Perugia - Sassari - Torino - Pisa - Scuola superiore di studi universitari e perfezionamento di Pisa.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Facoltà di economia e commercio:

Dottorato di ricerca in « Economia politica ».

Curricula n. 3:

1) strumenti matematici e statistici econometrici di analisi e di politica economica;

2) storia e analisi critica delle teorie economiche;

3) struttura, funzionamento e controllo dei sistemi economici con particolare riferimento all'analisi della struttura produttiva.

Durata: 3 anni. Posti: n. 8. Sedi convenzionate: Bergamo - Genova - Torino - Trento.

Facoltà di lettere:

Dottorato di ricerca in « Geografia (storica ed organizzazione del territorio) ».

Curricula n. 4:

1) geografia storica e suoi metodi di ricerca;

2) evoluzione storica dei quadri paesistici e delle situazioni culturali;

3) i beni storico-ambientali come documenti storici e loro funzione nell'organizzazione del territorio;

4) modelli di trasformazione delle strutture economiche demografiche e sociali.

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Bologna - Firenze - Milano statale - Padova.

Dottorato di ricerca in « Linguistica ».

Curricula n. 5:

1) tipologia sincronica diacronica delle lingue europee;

2) aspetti geografici e sociali del mutamento linguistico nell'area italiana;

3) comparazione e ricostruzione linguistica nell'area egeo-anatolica;

4) semantica e pragmatica del testo;

5) le teorie grammaticali dal Medioevo al XIX secolo.

Durata: 3 anni. Posti: n. 4. Sedi convenzionate: Bologna - Cagliari - Torino - Bergamo.

Dottorato di ricerca in « Storia (storia della Società europea) ».

Curricula n. 3:

1) socio-politico;

2) socio-religioso;

3) socio-economico.

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Milano statale - Milano cattolica - Padova - Trento - Verona - Trieste.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Dottorato di ricerca in « Fisiologia ».

Curricula n. 3:

1) fisiologia dell'apparato digerente;

2) fisiologia del muscolo;

3) sistemi di controllo nervosi e chimici di tipo centrale e periferico.

Titolo conseguibile: scienze fisiologiche.

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Cagliari - Sassari - Bologna.

Dottorato di ricerca in « Malattie endocrine e metaboliche dell'età evolutiva ».

Titolo conseguibile: scienze pediatriche.

Durata: 3 anni. Posti: n. 4. Sedi convenzionate: Ancona - Bologna - Genova - Milano - Pisa - Torino.

Possono presentare domanda di ammissione ai corsi coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere: si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani possono essere ammessi ai corsi in soprannumero nel limite della metà dei posti con arrotondamento all'unità per eccesso.

Nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali, possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

La domanda, redatta in carta legale, deve essere direttamente presentata o spedita, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo i casi, al rettore dell'Università degli studi di Padova - segreteria amministrativa dei dottorati di ricerca - palazzo Sala, via S. Francesco, 11 - 35100 Padova, al rettore dell'Università degli studi di Pavia - ufficio affari generali - 27100 Pavia.

Sarà cura delle Università, sedi amministrative dei dottorati, dare avviso ai candidati del calendario di esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici delle predette Università.

(1101)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 4, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze, istituto di diritto pubblico, via G. Giusti n. 7, Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 22 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 47, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di lettere e filosofia, piazza Brunelleschi, 3, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 24 marzo 1983, ore 9.

(1108)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Lecce

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Lecce, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 36, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Lecce, dipartimento di scienze storiche e sociali, palazzo « O. Parlangeli », via Monte Pasubio, primo piano, aula 17/*D*, Lecce, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 marzo 1983, ore 8,30;
seconda prova pratica: 16 marzo 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Lecce, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 39, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Lecce, dipartimento di filologia linguistica e letteratura, piazza Arco di Trionfo, primo piano, aula 2/*A*, Lecce, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 marzo 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 17 marzo 1983, ore 8,30.

(1109)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 152, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di medicina veterinaria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 marzo 1983, ore 9,30;
seconda prova: 18 marzo 1983, ore 9,30.

Le suddette prove si svolgeranno come segue:

prima prova, aula consiglio, primo piano, via Caduti di tutte le guerre n. 1;

seconda prova, ambulatorio istituto di clinica chirurgica, via Gentile n. 182.

(1110)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 113, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 24 aprile 1982, si svolgeranno presso il Politecnico di Torino, segreteria del dipartimento di casa-città, facoltà di architettura, viale Mattioli, 39, Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova: 14 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 15 marzo 1983, ore 9.

(1111)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Messina.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 4, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Messina, istituto di scienze giuridiche, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 aprile 1983, ore 15;
seconda prova scritta: 23 aprile 1983, ore 9.

(1105)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Modena.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Modena, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Modena, istituto di patologia generale (auletta), via Campi, 287, Modena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 22 marzo 1983, ore 9.

(1106)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 107, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 aprile 1983;
seconda prova: 7 aprile 1983.

(1107)

Avvisi relativi alla pubblicazione dell'approvazione atti e dichiarazione dei vincitori di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico laureato presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze.

Nel Bollettino ufficiale - parte seconda - nn. 7-8 del 12-19 febbraio 1981 è stata pubblicata l'approvazione atti e dichiarazione vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze (specialità astronomia).

Nel Bollettino ufficiale - parte seconda - nn. 7-8 del 12-19 febbraio 1981 è stata pubblicata l'approvazione atti e dichiarazione vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze (specialità elettronica).

(1056)

Applicazione dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761, al concorso, per titoli ed esami, a millequattrocentonovantaquattro posti di preside nelle scuole medie.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1981, registro n. 37, foglio n. 15;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1979, registro n. 32, foglio n. 100, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a millequattrocentonovantaquattro posti di preside nelle scuole medie;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1980, registro n. 10, foglio n. 196, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso;

Decreta:

Art. 1.

I candidati che abbiano presentato, nel termine previsto dal bando di concorso indicato nelle premesse, la domanda di partecipazione al concorso medesimo, qualora vogliono usufruire, per l'assegnazione dei posti a preside nelle scuole medie con insegnamento di lingua italiana nella provincia di Bolzano, della precedenza prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761, debbono sostenere, in aggiunta al colloquio previsto dal bando di concorso citato, una prova orale relativa all'ordinamento giuridico-amministrativo della suddetta provincia con particolare riguardo all'ordinamento scolastico.

Art. 2.

Coloro che intendano sostenere la prova di cui al precedente art. 1 devono farne esplicita domanda in carta legale indirizzata al Ministero - Direzione generale istruzione secondaria di primo grado - Divisione I - Roma, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1982
Registro n. 134 *Istruzione, foglio n.* 242

(1057)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 48 del 18 febbraio 1983 sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Amministrazione provinciale di Potenza: Concorso di idee per un collegamento rapido « Costa di Maratea - Monte S. Biagio » a servizio dell'intero territorio comunale.

Unità sanitaria locale area pisana - Zona n. 12, in Pisa: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operaio specializzato e ad un posto di operaio qualificato, addetti alla lavanderia, a due posti di operaio ad alta specializzazione tecnologica, uno addetto ai giardini e l'altro al forno inceneritore.

Casa sollievo della sofferenza - Ospedale generale regionale, in San Giovanni Rotondo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ortottista.

Automobile club d'Italia: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di impiegato, presso la commissione sportiva automobilistica di Milano.

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1982, n. **91.**

Integrazione dell'art. 6 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 67: « Istituzione del settore informatica ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 15 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 6 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 67 è aggiunto il seguente ultimo comma;

« Per lo svolgimento della propria attività la commissione per il sistema informativo territoriale della regione Abruzzo (SITRA) si attiene alle norme di un apposito regolamento da approvarsi dal consiglio regionale. In attesa del perfezionamento del detto regolamento l'attività della commissione continua a svolgersi a mente delle attuali direttive ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 dicembre 1982

NENNA D'ANTONIO

(669)

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1982, n. **92.**

Rendiconto finanziario generale per l'esercizio 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *straord. del* 3 *gennaio* 1983)

(*Omissis*).

(670)

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1982, n. **93.**

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 (terzo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 17 *gennaio* 1983)

(*Omissis*).

(671)

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1982, n. **94.**

Modifica all'art. 18 dello statuto della comunità montana « Marsica 1 » - zona omogenea « E » - Comuni della provincia dell'Aquila - approvato con legge 3 n. 13 del 7 marzo 1977.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione del* 28 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale n. 16 del 27 maggio 1974, le modifiche all'art. 18 dello statuto della comunità montana « Marsica 1 » - Zona omogenea « E » nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 dicembre 1982

NENNA D'ANTONIO

(*Omissis*).

(955)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 13 dicembre 1982, n. **25.**

Integrazione dei fondi rischi costituiti dal consorzio provinciale di garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie imprese operanti nella provincia di Trento nei settori commerciale e turistico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 21 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione dei fondi rischi

Allo scopo di accrescere le disponibilità di garanzia per lo accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nella provincia di Trento nei settori commerciale e turistico, la giunta provinciale è autorizzata ad integrare i fondi rischi che le imprese stesse, riunite in consorzio provinciale di garanzia collettiva fidi, hanno costituito o costituiranno attivando specifiche convenzioni con istituti di credito.

Art. 2.

Obblighi del consorzio

Con l'accettazione dell'integrazione prevista dal precedente articolo, il consorzio provinciale garanzia fidi si vincola ai seguenti adempimenti:

1) ad includere nel consiglio di amministrazione, quali membri con diritto di voto, restando riservata all'assemblea la nomina della maggioranza dei membri del consiglio stesso:

a) tre rappresentanti della provincia nominati dalla giunta provinciale di cui uno su designazione delle minoranze politiche del Consiglio provinciale;

b) un rappresentante di ciascuna delle associazioni dei commercianti rappresentative a livello provinciale;

c) un rappresentante dell'associazione provinciale degli albergatori;

2) sottoporre all'approvazione della giunta provinciale lo statuto e sue eventuali successive modifiche;

3) trasmettere alla giunta provinciale, entro il mese di marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla gestione dei fondi rischi riferita all'esercizio precedente;

4) rifiutare la concessione della garanzia alle imprese e loro consorzi che non osservino, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro ed ogni altra disposizione di legge in materia di lavoro previdenziale ed assistenziale;

5) indirizzare i propri interventi di garanzia conseguenti alla integrazione dei fondi rischi effettuati dalla provincia alle finalità di sviluppo indicate negli atti della programmazione provinciale e nelle relative leggi di attuazione;

6) devolvere — in caso di scioglimento comunque determinato del consorzio ed in misura non superiore alle somme versate dalla provincia ad integrazione dei fondi rischi — quanto residua dalla liquidazione, ad iniziative a favore della promozione commerciale o di pubblica utilità indicate dalla giunta provinciale.

Art. 3.
Domanda di integrazione

La domanda di integrazione dei fondi rischi è presentata annualmente dal consorzio all'assessorato competente in materia di commercio, che provvede all'istruttoria. Essa va corredata dai seguenti documenti:

1) copia notarile del contratto di consorzio e delle sue successive modificazioni;

2) situazione patrimoniale del consorzio relativa all'esercizio di riferimento redatta in conformità a quanto stabilisce l'art. 2615-*bis* del codice civile;

3) elenco delle aziende consorziate con le quote da ciascuna sottoscritte e versate;

4) dichiarazione sottoscritta del legale rappresentante del consorzio sull'ammontare complessivo della nuova quota sottoscritta e versata nell'anno di riferimento;

5) dichiarazione degli istituti di credito sulla consistenza dei fondi rischi presso gli stessi costituiti e copia conforme delle convenzioni previste all'art. 1.

Alla concessione dei finanziamenti relativi all'integrazione dei fondi rischi provvede la giunta provinciale con propria deliberazione che disporrà anche per la relativa erogazione.

Art. 4.
Misura dell'integrazione dei fondi rischi

L'integrazione di cui all'art. 1 è disposta per l'anno 1982 nell'importo di L. 150.000.000.

Per gli esercizi successivi detta integrazione è determinata annualmente dalla giunta provinciale in misura non superiore all'incremento dell'ammontare delle quote sottoscritte e versate dalle imprese consorziate nell'anno di riferimento.

Art. 5.
Autorizzazione di spesa

Per la concessione dei finanziamenti relativi all'integrazione di cui all'art. 4, primo comma, è autorizzato lo stanziamento di L. 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982.

Per i fini di cui all'art. 4, secondo comma, si provvederà mediante specifica disposizione di legge autorizzativa di spesa.

Art. 6.
Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 150.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 5, primo comma, della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84180 dello stato di previsione della spesa — tabella B — per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per il « credito agevolato al commercio » nell'allegato n. 5 di cui all'art. 9 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, come modificato con l'art. 5 della legge provinciale 21 agosto 1982, n. 15.

Art. 7.
Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1982, sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Nello stato di previsione delle spese di bilancio pluriennale 1982-84 di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, come modificato con l'art. 8 della legge provinciale 21 agosto 1982, n. 15, la somma di cui al precedente art. 6 è portata in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale « strutture economiche », programma « commercio » ed area di intervento « credito agevolato al commercio ».

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 13 dicembre 1982

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 13 dicembre 1982, n. 26.
Composizione e funzionamento della commissione di disciplina delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 21 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Composizione della commissione di disciplina

In relazione a quanto previsto dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in ogni unità sanitaria locale è costituita con deliberazione del comitato di gestione una commissione di disciplina composta da sei membri, salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, scelti tra i dipendenti della stessa unità sanitaria locale.

Tre dei membri effettivi di cui al precedente comma sono nominati direttamente dal comitato di gestione. Nella stessa seduta il comitato provvede altresì alla nomina di un supplente per ciascuno dei tre anzidetti membri effettivi.

Gli altri tre membri effettivi sono designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale unico di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta formulata dal presidente del comitato di gestione. In caso di mancata designazione entro il termine, il presidente del comitato di gestione assegna un ulteriore termine di quindici giorni, scaduto inutilmente il quale il comitato stesso provvede direttamente a nominare anche i tre membri effettivi di cui al presente comma. Per ciascuno dei tre suddetti membri viene designato, con le stesse modalità ed entro gli stessi termini, un membro supplente, procedendosi analogamente alla nomina diretta in caso di mancata designazione.

Nelle unità sanitarie locali che non risultino avere più di duecento dipendenti alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente a quello in cui si deve procedere alla costituzione della commissione di disciplina, quest'ultima è composta di quattro membri effettivi e quattro supplenti. In tal caso i precedenti commi secondo e terzo trovano applicazione intendendo riferite a due membri, anziché a tre, le disposizioni ivi contenute.

L'incarico di componente della commissione di disciplina rientra fra i compiti del personale dipendente dalle unità sanitarie locali.

Non possono far parte della commissione dipendenti che siano tra loro parenti od affini di primo o secondo grado.

Per quanto concerne la ricusazione e l'astensione dei componenti della commissione si applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione ad albi professionali, la commissione è integrata da un membro, con voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta formulata dal presidente del comitato di gestione. Decorso inutilmente tale termine, la commissione è validamente costituita pur in carenza del membro di cui al presente comma.

Art. 2.

Presidente della commissione

Subito dopo la sua costituzione, la commissione di disciplina viene convocata a cura del membro effettivo più anziano di età per procedere alla nomina del presidente. Fino all'avvenuta nomina di quest'ultimo, il predetto membro assume provvisoriamente la presidenza della commissione.

Il presidente della commissione viene eletto con votazione a scrutinio segreto tra i membri effettivi nominati direttamente dal comitato di gestione. Per l'elezione è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei componenti la commissione.

Subito dopo l'elezione il presidente designa il membro effettivo chiamato a farne le veci in caso di assenza o legittimo impedimento, ferma restando la sostituzione del presidente, nella sua qualità di membro, da parte del supplente nominato per lo stesso.

Il presidente della commissione ne convoca e presiede le riunioni, sottoscrive i relativi verbali e le deliberazioni adottate, provvede a dare esecuzione a quest'ultime e altresì all'espletamento di tutti i compiti inerenti al buon funzionamento della commissione.

Art. 3.

Segreteria della commissione

Le funzioni di segretario della commissione di disciplina sono svolte da un dipendente dell'unità sanitaria locale nominato dal comitato di gestione tra gli appartenenti al ruolo amministrativo, tabella A, di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il segretario rimane in funzione per il periodo di durata in carica della commissione.

Il segretario assiste alle riunioni della commissione e ne redige i verbali, sottoscrive gli stessi e le deliberazioni adottate, coadiuva il presidente nell'espletamento delle funzioni ad esso demandate ed assolve ogni altro compito attribuito al segretario medesimo dalle norme in vigore concernenti la commissione di disciplina per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 4.

Durata in carica della Commissione

La commissione dura in carica due anni.

Qualora durante il biennio il presidente, taluno dei membri effettivi o supplenti o il segretario venga a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del biennio, con le modalità previste per la nomina o designazione nei precedenti articoli.

Il componente effettivo o supplente della commissione decade di diritto dall'incarico, oltre che in caso di cessazione del rapporto di impiego con l'unità sanitaria locale, qualora venga egli stesso sottoposto a procedimento disciplinare.

L'iniziativa per il rinnovo della commissione spetta al presidente del comitato di gestione, che deve avviare la relativa procedura entro il secondo mese precedente quello di scadenza.

Nessuno può far parte della commissione per più di quattro anni consecutivi.

Art. 5.

Funzionamento della commissione

Per la validità delle riunioni della commissione devono essere presenti, oltre al segretario, almeno quattro membri, rispettivamente almeno tre nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 1, rimanendo escluso dal computo, in ogni caso, il membro previsto nell'ultimo comma del predetto articolo.

Salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2, le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti.

I membri supplenti partecipano alle riunioni in caso di assenza o legittimo impedimento del rispettivo membro effettivo.

Art. 6.

Norme transitorie

Fino all'entrata in vigore del primo accordo nazionale unico di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la designazione dei membri di cui al terzo comma dell'art. 1 è effettuata dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei singoli accordi di lavoro del personale utilizzato dalle unità sanitarie locali in applicazione della predetta legge n. 833 e della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali provvedono ad avviare la procedura prevista dall'art. 1 per la costituzione della commissione di disciplina.

I procedimenti disciplinari a carico del personale utilizzato dalle unità sanitarie locali che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a termine dalla commissione di disciplina costituita a norma della legge medesima.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 13 dicembre 1982

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 13 dicembre 1982, n. **27.**

Interventi finanziari per il servizio antincendi espletato dai corpi volontari dei vigili del fuoco del Trentino.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 21 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La sezione provinciale di Trento della Cassa regionale antincendi è autorizzata a concorrere alle spese ordinarie annuali dei corpi volontari dei vigili del fuoco, istituiti nel territorio della provincia di Trento ai sensi della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, nelle forme e modalità indicate nei commi successivi.

I corpi volontari sono classificati in classi corrispondenti alla dimensione demografica del rispettivo comune nel modo seguente:

classe 1 — corpi di comuni fino a 300 abitanti;
classe 2 — corpi di comuni da 301 e 1.000 abitanti;
classe 3 — corpi di comuni da 1.001 a 3.000 abitanti;
classe 4 — corpi di comuni da 3.001 a 25.000 abitanti;
classe 5 — corpi di comuni oltre 25.000 abitanti..

Nel caso in cui siano costituiti all'interno di un comune più corpi volontari, gli stessi sono attribuiti ad una delle classi di cui al comma precedente, in base alla popolazione residente nel territorio di competenza di ciascun Corpo.

Ad ogni Corpo viene assegnata una quota fissa annua nelle seguenti misure:

classe 1 — L. 200.000;
classe 2 — L. 300.000;
classe 3 — L. 400.000;
classe 4 — L. 1.000.000;
classe 5 — L. 5.000.000.

Nel caso di corpi consorziali viene assegnata al relativo consorzio una quota fissa di ammontare pari alla somma delle quote fisse di cui al precedente comma, che sarebbero corrisposte ai singoli corpi qualora non costituiti in consorzio.

In aggiunta alla quota fissa, di cui al quarto comma, ad ogni Corpo volontario viene assegnata una quota variabile annua determinata sulla base dei seguenti parametri:

a) popolazione residente del rispettivo territorio di competenza secondo le risultanze ufficiali fornite dall'ufficio di statistica della Provincia;

b) numero dei vigili del fuoco in servizio effettivo alla data del 31 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio finanziario di riferimento, certificato dall'Ispettorato provinciale antincendi sulla base delle comunicazioni di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta regionale 24 maggio 1956, n. 32;

c) numero dei posti di lavoro nel settore dell'industria e dell'artigianato e numero dei posti letto degli esercizi alberghieri secondo le ultime risultanze fornite dall'ufficio di statistica, ovvero secondo i dati acquisiti dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

Per i soli corpi di comuni sede di distretto di cui all'articolo 33, lettera c), della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, e successive modificazioni, viene assegnata, in aggiunta alle quote fissa e variabile, una ulteriore quota proporzionale alla popolazione residente nei comuni facenti parte dei distretti.

Art. 2.

Il fondo autorizzato annualmente ai sensi del successivo art. 3, dedotto l'importo corrispondente alla quota risultante dalla somma delle quote fisse di cui all'art. 1, viene ripartito nel seguente modo:

L. 50.000.000 per l'assegnazione delle ulteriori quote di cui all'ultimo comma dell'art. 1 da ripartire ai corpi dei comuni sede di distretto in proporzione diretta alla popolazione residente nel distretto;

la quota residua in proporzione diretta ai parametri di cui al sesto comma dell'art. 1 nelle seguenti misure:

il 40 per cento in relazione al parametro di cui alla lettera a);

il 35 per cento in relazione al parametro di cui alla lettera b);

il 25 per cento in relazione al parametro di cui alla lettera c).

La sezione provinciale di Trento della Cassa regionale antincendi provvede entro il 31 gennaio di ciascun anno, con propria deliberazione, alla ripartizione del fondo di cui al primo comma e all'assegnazione delle quote spettanti ai corpi volontari.

Art. 3.

Per i fini di cui alla presente legge è istituito nel bilancio della sezione provinciale della Cassa regionale antincendi un fondo da ripartire e utilizzare secondo le disposizioni dei precedenti articoli.

Per l'esercizio 1982 il fondo è determinato, tenendo conto pure degli stanziamenti già autorizzati ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1978, n. 1, nell'importo di L. 498.500.000. Tale fondo è ripartito dalla sezione provinciale della Cassa regionale antincendi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'assegnazione ed erogazione delle quote spettanti a ciascun Corpo saranno disposte tenendo conto delle somme già erogate nell'esercizio finanziario 1982 ai sensi della medesima legge regionale 14 gennaio 1978, n. 1.

Art. 4.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di applicarsi nel territorio della provincia di Trento le disposizioni dell'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2, e successive modificazioni, nonché l'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1978, n. 1.

Art. 5.

In relazione a quanto disposto dalla presente legge, è autorizzata l'ulteriore integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi, di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, per la assegnazione alla sezione provinciale della Cassa regionale antincendi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, nella misura prevista ai commi successivi.

Per i fini di cui al precedente comma è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982.

Per gli esercizi successivi saranno disposti annualmente appositi stanziamenti con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 6.

Alla copertura del maggior onere di L. 300.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «servizi antincendi» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, come modificata con l'art. 5 della legge provinciale 21 agosto 1982, n. 15.

All'onere valutato nell'importo di L. 300.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «strutture civili», programma «territorio ed ambiente», area di attività «servizio antincendi» del bilancio pluriennale 1982-84 di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1982, sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1982-84, di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, come modificato con l'art. 8 della legge provinciale 21 agosto 1982, n. 15, le somme di cui al precedente art. 6 sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» ed in aumento delle «spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nel secondo comma dello stesso art. 6.

Art. 8.

Sono approvate le seguenti variazioni al bilancio della sezione provinciale di Trento della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1982:

(*Omissis*).

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 13 dicembre 1982

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 1982, n. **28**.
Istituzione dell'ufficio del difensore civico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 21 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione

E' istituito presso la giunta provinciale l'ufficio del difensore civico.

Le funzioni, l'organizzazione dell'ufficio e le modalità di nomina del difensore civico sono regolate dalla presente legge.

Art. 2.
Compiti del difensore civico

Spetta al difensore civico seguire, su richiesta degli interessati, l'adozione degli atti o lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dalla provincia, nonché degli enti titolari di delega, limitatamente, questi ultimi, alle funzioni delegate, ad eccezione dei comuni, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità, segnalando altresì al presidente della giunta provinciale eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni, nonché le cause delle stesse.

Il difensore civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza.

Art. 3.
Modalità e procedure d'intervento

Il cittadino che abbia in corso una pratica presso gli uffici della provincia o degli enti di cui all'art. 2 della presente legge ha diritto di chiedere agli stessi, per iscritto, notizie sullo stato della pratica. Decorsi venti giorni dalla richiesta senza che abbia ricevuto risposta o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del difensore civico.

Questi, previa comunicazione all'amministrazione competente, chiede al funzionario responsabile del servizio di procedere congiuntamente all'esame della questione nel termine di cinque giorni. Successivamente, tenuto conto delle esigenze del servizio e sentito il parere del funzionario responsabile del medesimo, il difensore civico stabilisce il termine massimo per il perfezionamento della pratica dandone immediata notizia per conoscenza al presidente della giunta provinciale.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico comunica all'amministrazione competente gli ulteriori ritardi verificatisi.

Nei confronti del personale preposto ai servizi, che ostacoli con atto od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il difensore civico può proporre agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.

Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio.

Art. 4.

Diritto d'informazione del difensore civico

Il difensore civico può richiedere per iscritto, al capo del servizio interessato all'indagine della provincia o degli enti di cui all'art. 2, copia degli atti o provvedimenti che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

Art. 5.

Relazione del difensore civico

Il difensore civico invia annualmente alla giunta provinciale una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e suggerimenti per un più efficace svolgimento dell'attività amministrativa, per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Copia della relazione di cui al precedente comma viene inviata a cura del difensore civico al presidente del consiglio provinciale che provvederà a trasmetterla ai consiglieri, ai comuni, ai comprensori per la sua pubblicizzazione, nonché a quanti ne facciano richiesta.

Art. 6.

Requisiti e nomina

Il difensore civico è nominato dalla giunta provinciale su designazione del consiglio provinciale effettuata a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio stesso.

Il difensore civico deve possedere una particolare competenza ed esperienza giuridica o amministrativa.

Art. 7.

Cause di incompatibilità

L'ufficio del difensore civico non è compatibile con le funzioni di :

1) membro del Parlamento, membro del consiglio regionale, provinciale e comunale, dell'assemblea o della giunta comprensoriale;

2) magistrato della Corte dei conti assegnato al controllo degli atti della provincia, amministratore di enti, istituti e aziende pubbliche;

3) amministratore di enti e imprese a partecipazione pubblica ovvero titolare, amministratore e dirigente di enti e imprese vincolate con la provincia da contratti di opere o di somministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla provincia.

La nomina a difensore civico è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

Qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità stabilite dal presente articolo, la giunta provinciale dichiara la decadenza del difensore civico.

Il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni, qualora intenda presentarsi quale candidato alle elezioni provinciali, regionali o nazionali, almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o regionale, della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del rispettivo decreto di scioglimento.

Art. 8.

Durata. Revoca e disposizioni per la nuova designazione

Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio provinciale che l'ha designato e fino alla elezione della giunta da parte del nuovo consiglio e comunque continua ad esercitare provvisoriamente le proprie funzioni fino alla nomina del successore.

La giunta provinciale, previa deliberazione del consiglio assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina del difensore civico per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni dello stesso.

Qualora il mandato del difensore civico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il presidente del consiglio provinciale, su segnalazione del presidente della giunta, provvede a porre all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio immediatamente successivo la nuova designazione.

Entro trenta giorni dalla designazione, la giunta provinciale provvede alla nomina del difensore civico.

Art. 9.

Adempimenti del difensore civico

Il difensore civico, entro trenta giorni dalla nomina, è tenuto a dichiarare alla giunta provinciale:

1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 7;

2) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma precedente, in qualsiasi momento accertata, comporta la pronuncia della decadenza del difensore civico da parte della giunta provinciale.

Art. 10.

Indennità e rimborso spese

Per la durata dell'incarico al difensore civico spetta, a carico del bilancio della provincia, l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti per i consiglieri regionali della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 11.

Segretario del difensore civico. Assegnazione di personale

Alle dirette dipendenze del difensore civico è posto un segretario scelto tra il personale della provincia, inquadrato nel settimo livello funzionale-retributivo.

Il segretario è nominato dalla giunta provinciale su designazione del difensore civico.

Il segretario collabora con il difensore civico al fine di agevolarne l'espletamento dei compiti.

Per l'espletamento dei propri compiti, il difensore civico si avvale, oltre che del segretario di cui al presente articolo, di personale ad esso assegnato con determinazione dell'assessore per l'organizzazione ed il personale, sentito il difensore civico medesimo, entro limiti massimi fissati con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 12.

Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge il difensore civico, che sia nominato prima della fine della legislatura nella quale entra in vigore la legge stessa, rimane in carica anche per la durata della legislatura successiva.

Art. 13.

Copertura degli oneri

Alla copertura del maggiore onere di L. 20.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982 si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «funzionamento degli organi istituzionali» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4.

All'onere valutato nell'importo di L. 30.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità, di pari importo, derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel

settore funzionale « organizzazione », programma « organi istituzionali », area di attività « funzionamento organi istituzionali » del bilancio pluriennale 1982-84 di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 14.

Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1982, sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1982-84, di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, le somme di cui al precedente art. 13 sono portate in diminuzione delle "spese per leggi in programma" ed in aumento delle "spese per leggi operanti" nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nel secondo comma dello stesso art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 20 dicembre 1982

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 1982, n. 29.
Smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 21 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disciplina dello smaltimento

Nella provincia di Trento lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è effettuato mediante discariche controllate secondo le disposizioni della presente legge.

Al fine tuttavia di favorire il recupero energetico, oltreché processi di riciclaggio e compostaggio dei rifiuti, la provincia autonoma promuove la raccolta differenziata dei rifiuti e presta costante attenzione alla ricerca e alla evoluzione di impianti di smaltimento a tecnologia complessa, prevedendone anche l'eventuale sperimentazione ai sensi dell'art. 22.

Art. 2.

Definizione

Ai fini della presente legge si definisce discarica controllata l'impianto destinato a ricevere i rifiuti solidi urbani, realizzato su terreni adatti o predisposti allo scopo, attrezzato per la compattazione e la copertura dei rifiuti stessi con materiale inerte e secondo tecniche idonee a garantire la tutela del sottosuolo e dell'ambiente in generale dagli inquinamenti e ad evitare rischi e danni alla salute pubblica.

Art. 3.

Commissione tecnica

E' istituita presso il servizio competente in materia di opere igienico-sanitarie un'apposita commissione tecnica nominata dalla giunta provinciale e composta da:

1) il capo del servizio competente in materia di opere igienico-sanitarie con funzioni di presidente;

2) il capo del servizio protezione ambiente con funzioni di vicepresidente;

3) il capo del servizio per le acque pubbliche;

4) un medico del servizio competente in materia di igiene e sanità, designato dal capo del servizio;

5) il capo dell'azienda speciale di sistemazione montana;

6) il capo del servizio geologico;

7) il capo del servizio competente in materia di foreste;

8) il capo del servizio competente in materia di produzioni agricole;

9) il capo del servizio urbanistico;

10) un esperto in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche non appartenente alla provincia.

Ciascuno dei componenti, ad eccezione di quello di cui al n. 10), può farsi rappresentare, di volta in volta, da un proprio delegato.

La commissione si avvale per l'esercizio delle sue funzioni dei servizi della provincia, secondo le rispettive competenze.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della provincia.

Ai membri della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 4.

Individuazione delle aree e valutazione di impatto ambientale

La commissione tecnica di cui all'art. 3 procede, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad una prima individuazione di aree potenzialmente idonee ad essere destinate a discarica controllata, da sottoporre a valutazione di impatto ambientale. Ai fini dell'individuazione di tali aree costituiscono criteri preferenziali il recupero e l'utilizzazione di terreni inutilizzati o abbandonati ed il loro miglioramento agricolo, forestale o paesaggistico.

I servizi della provincia valutano, ciascuno secondo la propria competenza, la concreta idoneità delle aree individuate ai sensi del comma precedente ad essere destinate a discarica controllata.

A tal fine i singoli servizi curano le indagini e gli studi che per ciascuna area si rendano necessari, indicando ogni caso in apposita relazione:

a) una sintesi delle conoscenze sulla alluvionabilità, stabilità e costituzione geologica della zona comprendente l'area interessata alla discarica;

b) i rapporti esistenti tra l'area e le eventuali acque sotterranee e/o superficiali, con definizione dei principali parametri idrogeologici del sottosuolo e delle caratteristiche idrologiche delle falde sotterranee e delle acque superficiali;

c) l'ubicazione e l'utilizzo delle sorgenti e dei pozzi circostanti l'area interessata dalla discarica, con indicazione di quelli da sottoporre alle analisi periodiche di tipo batteriologico e chimico, ai fini di una costante azione di controllo per la protezione della falda idrica eventualmente interessata;

d) i dati climatologici e meteorologici della zona;

e) i dati sulle caratteristiche vegetazionali o di utilizzazione agraria della zona;

f) la eventuale presenza di vincoli di tutela urbanistica o paesaggistica;

g) la valutazione degli investimenti necessari per la realizzazione e attivazione delle discariche.

Art. 5.

Coordinamento e approvazione della valutazione di impatto ambientale

Il servizio protezione ambiente coordina le indagini e gli studi condotti dai singoli servizi della provincia e può richiedere loro le integrazioni e gli approfondimenti che eventualmente ritenga necessari.

Sulla base delle valutazioni formulate dai singoli servizi esprime quindi una valutazione complessiva sull'idoneità di ciascuna area ad essere destinata a discarica controllata, indicando le eventuali prescrizioni.

Art. 6.

Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti solidi

La commissione tecnica di cui all'art. 3, acquisiti le indagini e gli studi, le valutazioni dei singoli servizi e quella del servizio protezione ambiente, nonché il parere motivato dei comuni sul territorio dei quali ricadono le discariche in progetto, predispone una proposta di piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, contenente:

1) la definitiva individuazione e localizzazione delle discariche controllate;

2) la capacità di ciascuna discarica e la prevedibile durata di utilizzo;

3) la priorità di utilizzazione delle discariche;

4) l'area di conferimento delle singole discariche determinata di norma, in corrispondenza con il territorio di ciascun comprensorio. In dipendenza delle eventuali difficoltà di reperimento delle aree idonee, della capacità delle discariche, dell'ottimizzazione della rete dei trasporti e della economicità di gestione, potranno tuttavia essere determinate aree di conferimento infra — o ultra — comprensoriali;

5) i criteri di massima per la progettazione, l'impianto e la gestione delle singole discariche ed in particolare:

l'indicazione della possibile destinazione finale dell'area anche in considerazione delle previsioni urbanistiche;

la natura, le caratteristiche e l'eventuale ubicazione dei materiali da usare per il ricoprimento;

la necessità o meno di realizzare opere di impermeabilizzazione;

la definizione dei mezzi e delle modalità di conduzione più economiche e più idonee per consentire l'accumulo dei rifiuti sulla minor superficie possibile;

i provvedimenti da adottare per evitare lo sviluppo di insetti, larve e roditori, nonché la diffusione di cattivi odori, di polvere e altro, tenuto conto dei venti dominanti;

la eventuale viabilità di accesso;

6) il piano finanziario degli investimenti necessari per la acquisizione delle aree per la realizzazione delle discariche e per l'acquisto dei mezzi meccanici, nonché il piano economico-finanziario di gestione delle discariche;

7) ogni ulteriore prescrizione necessaria per il corretto esercizio delle singole discariche.

La proposta di piano è trasmessa alle giunte comprensoriali per l'eventuale formulazione, entro i quarantacinque giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni in ordine alle parti del piano che riguardano il rispettivo territorio.

Decorso il termine di cui al comma precedente, il piano è approvato dalla giunta provinciale, sentita la competente commissione legislativa consiliare.

Art. 7.

Stralci e aggiornamenti

In relazione al diverso stato di avanzamento delle indagini e degli studi e delle conseguenti valutazioni di impatto ambientale per le singole discariche, possono essere predisposti ed approvati piani-stralcio, riferiti a singole parti del territorio provinciale, contenenti tutti gli elementi del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti.

Il piano provinciale e gli eventuali piani-stralcio sono aggiornati in relazione al progressivo esaurimento delle discariche già realizzate, ai progressi tecnologici e scientifici intervenuti nella conduzione delle discariche controllate ed all'esperienza derivante dalla loro gestione.

Per l'approvazione dei piani-stralcio e degli aggiornamenti si osserva lo stesso procedimento previsto per il piano provinciale.

Art. 8.

Pubblica utilità e acquisizione delle aree

L'approvazione del piano provinciale, degli eventuali piani-stralcio e degli aggiornamenti al piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza degli interventi ed opere ivi contenuti. Ove la localizzazione delle discariche risulti difforme dalle previsioni dei piani urbanistici di grado subordinato al piano urbanistico provinciale, essa equivale inoltre a variante dei piani stessi.

La giunta provinciale, oltre a provvedere all'acquisizione delle aree necessarie mediante espropriazione, è autorizzata a procurarsi la disponibilità delle aree stesse per il periodo di tempo corrispondente al loro prevedibile utilizzo mediante contratto di diritto privato.

La giunta provinciale, una volta esaurite le singole discariche e sempre che le aree relative non siano suscettibili di una nuova utilizzazione per finalità di interesse pubblico da parte della provincia, è autorizzata a disporre, con deliberazione motivata, il loro trasferimento gratuito in proprietà al comune nel cui territorio sono situate per utilizzazioni per finalità di interesse pubblico da parte del medesimo, ovvero, in mancanza, la alienazione delle aree stesse.

Art. 9.

Programma di intervento

In relazione alle indicazioni dei piani di cui ai precedenti articoli, la giunta provinciale approva il programma degli interventi di durata non superiore ai cinque anni e comunque corrispondente a quella del piano di sviluppo provinciale con il quale sono individuati gli interventi da effettuare in ciascun anno di efficacia del programma e lo stato di attuazione di quelli inclusi nei piani precedenti.

Il programma degli interventi è aggiornato annualmente in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione o con l'assestamento del medesimo.

Art. 10.

Realizzazione delle discariche

Alla realizzazione delle discariche controllate e all'acquisto dei mezzi meccanici necessari per il loro esercizio provvede la giunta provinciale. I relativi affari sono trattati dal servizio competente in materia di opere igienico-sanitarie e dagli altri servizi interessati.

La realizzazione delle discariche non è soggetta al rilascio della concessione edilizia.

La giunta provinciale dispone con propria deliberazione la data e le eventuali modalità di entrata in esercizio di ciascuna discarica.

Art. 11.

Gestione delle discariche

Alla gestione delle discariche controllate provvedono i comprensori nei quali esse sono rispettivamente ubicate nell'osservanza delle disposizioni della presente legge.

La gestione delle discariche deve essere effettuata nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui al piano provinciale. Il servizio protezione ambiente esercita il controllo sulle modalità tecniche di gestione, mentre per gli aspetti sanitari provvede il servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'U.S.L.

I mezzi meccanici necessari per la gestione delle discariche sono trasferiti gratuitamente in proprietà dalla Provincia ai comprensori interessati. I comprensori provvedono alla manutenzione delle attrezzature e dei mezzi meccanici, al loro periodico rinnovo e sostituzione e a tutte le altre spese — ivi comprese quelle di personale e per materiali di consumo — occorrenti per la gestione delle discariche.

Art. 12.

Statistica sulla produzione di rifiuti

E' fatto obbligo al comprensorio di provvedere al rilevamento statistico di tutti i dati, inerenti la produzione dei rifiuti e il loro smaltimento, utili alla conoscenza dell'evoluzione qualitativa e quantitativa della produzione stessa, in conformità con le indicazioni e i tempi che saranno stabiliti dall'ufficio di statistica della provincia di Trento.

Art. 13.

Rifiuti assimilabili a quelli solidi urbani

Nelle discariche controllate confluiscono, su richiesta degli interessati, anche altri rifiuti, diversi da quelli solidi urbani, ma ad essi assimilabili per tipologia e composizione o comunque suscettibili di smaltimento con gli stessi.

A tal fine il servizio protezione ambiente della provincia cura la predisposizione e l'aggiornamento di un elenco di rifiuti diversi da quelli solidi urbani suscettibili di smaltimento nelle discariche controllate.

Lo smaltimento nelle discariche controllate di rifiuti diversi da quelli solidi urbani non compresi nell'elenco di cui al comma precedente, è subordinato ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dal servizio protezione ambiente.

I comprensori determinano gli oneri a carico dei conferenti per lo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi precedenti, in ragione della quantità e della tipologia dei rifiuti, tenuto conto dei costi presunti di gestione del servizio.

Art. 14.

Oneri di gestione

I comprensori provvedono alle spese per la gestione delle discariche controllate nonché alle spese per il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi meccanici mediante rivalsa dei relativi

oneri sui comuni serviti. La rivalsa è effettuata determinando all'inizio di ogni anno l'ammontare presunto delle predette spese, al netto dei proventi di cui all'articolo precedente, ripartito fra i comuni conferenti in ragione della popolazione servita, salvo conguaglio da determinarsi alla fine di ogni esercizio finanziario con riferimento alle spese e ai proventi effettivi.

I comprensori determinano le modalità di riscossione delle entrate di cui al presente articolo.

Art. 15.
Norma transitoria

Il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti solidi potrà prevedere lo smaltimento dei rifiuti anche attraverso l'utilizzazione delle discariche controllate — ovvero degli impianti, diversi dalle discariche controllate — già esistenti e funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, previo accertamento della loro idoneità allo smaltimento dei rifiuti.

I gestori di tali discariche e impianti dovranno attenersi alle eventuali prescrizioni dettate dal piano.

Art. 16.
Divieti

E' fatto divieto di insudiciare l'ambiente gettando i rifiuti, anche in minime quantità, nelle pubbliche vie e piazze, nelle acque e nei terreni pubblici e privati o comunque depositandoli fuori degli appositi contenitori per la loro raccolta.

A decorrere dalla data di attivazione di ciascuna discarica controllata è fatto divieto, nella rispettiva area di conferimento, di smaltire i rifiuti solidi urbani e quelli assimilabili fuori della discarica stessa.

Art. 17.
Sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, per le violazioni dell'art. 16 della presente legge si applica la sanzione amministrativa di L. 10.000 per quantità di rifiuti gettati o smaltiti fino a 2 chilogrammi, per quantità superiori, si applica la sanzione amministrativa di L. 50.000 per ogni metro cubo o frazione.

L'importo della sanzione è determinato dal verbalizzante

Per l'applicazione delle sanzioni, si applicano le norme di cui agli articoli 12, 13 e 14 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, intendendosi competente in genere l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per tutto quanto non rientrante nell'attribuzione dei servizi delle acque pubbliche.

Le violazioni delle norme sui depositi di materiali e sullo scarico di rifiuti nell'alveo e sulle rive dei corsi d'acqua rimangono soggette alle sanzioni previste dall'art. 11 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, e dall'art. 45, n. 5, della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, e successive loro modificazioni e integrazioni.

Art. 18.
Provvedimenti conseguenti all'accertamento dell'infrazione

Quando risulti necessario ridurre le cose allo stato primitivo o per riparare od impedire danni e pericoli dipendenti dall'infrazione commessa, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17 della presente legge o alla denuncia all'autorità giudiziaria, il capo del servizio competente in materia di opere igienico-sanitarie, sentito il trasgressore, può ordinare, con provvedimento da notificare al trasgressore medesimo, di provvedere entro congruo termine o immediatamente, se richiesto dall'urgenza, alla rimozione e al trasporto dei rifiuti nelle discariche di cui alla presente legge.

In caso di inadempimento si procede mediante esecuzione d'ufficio. D'ufficio si procede altresì in casi di somma urgenza previa comunicazione all'assessore competente, nonché qualora il trasgressore non sia conosciuto, salvo provvedere agli accertamenti necessari per la sua individuazione.

Il funzionario di cui al primo comma del presente articolo, sentito il trasgressore ove questo ne abbia fatto richiesta, approva la nota delle spese sostenute che è resa esecutoria con provvedimento del presidente della giunta provinciale.

L'importo è introitato secondo le disposizioni di legge per la riscossione delle entrate patrimoniali ed affluirà al bilancio provinciale.

Art. 19.
Accertamento delle infrazioni

All'accertamento delle infrazioni alla presente legge provvede:

a) il personale del servizio protezione ambiente;

b) il personale incaricato del servizio di polizia forestale;

c) il personale incaricato della polizia idraulica;

d) i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi;

e) il personale incaricato dei servizi di polizia locale;

f) il personale incaricato della vigilanza sulla caccia e sulla pesca.

Art. 20.
Smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti dai rifugi alpini

Qualora non sia agevole il recapito nelle discariche controllate dei rifiuti solidi provenienti dall'attività dei rifugi alpini, lo smaltimento degli stessi sarà effettuato a cura dei gestori dei rifugi stessi in aree appositamente autorizzate dal sindaco, previo accertamento di idoneità dal punto di vista idrogeologico da parte del servizio geologico della provincia autonoma.

Lo smaltimento dei rifiuti fuori delle discariche controllate o delle aree di cui al comma precedente è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18.

Art. 21
Bonifica delle discariche esistenti

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il servizio competente in materia di opere igienico-sanitarie, in collaborazione con gli altri servizi della provincia, provvederà a predisporre un elenco delle discariche esistenti sul territorio provinciale, che necessitano di interventi di bonifica.

Il medesimo servizio provvederà, in collaborazione con il servizio viabilità e con i servizi forestali, ad elaborare un piano relativo alle discariche da bonificare, indicando per ciascuna di esse le opere di bonifica da effettuare, i relativi costi ed i tempi di realizzazione previsti, che comunque dovranno essere i più brevi possibili in relazione alle necessità di tutela ambientale e sanitaria.

Il piano per la bonifica delle discariche sarà approvato dalla giunta provinciale e la realizzazione dei relativi interventi sarà a carico della provincia.

La bonifica delle discariche esistenti sarà in ogni caso attuata dopo l'attivazione delle discariche controllate per le rispettive aree di conferimento.

Art. 22.
Studi e ricerche

In relazione all'evoluzione e agli sviluppi dei sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il servizio protezione ambiente predispone programmi di studio e di ricerche per la verifica della loro idoneità dal punto di vista ecologico, tecnologico ed economico, con riferimento alle particolari necessità della provincia, e ne propone alla giunta provinciale l'eventuale realizzazione e adozione in via sperimentale secondo le modalità di cui all'art. 6.

Art. 23.
Interventi di sensibilizzazione ed incentivazione

La giunta provinciale con il concorso degli Enti locali promuove e realizza nell'ambito degli interventi di cui all'art. 4 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 59, e successive modificazioni, apposite iniziative al fine di sensibilizzare adeguatamente la popolazione residente e turistica sulle norme e sui divieti di cui alla presente legge, nonché per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

Art. 24.
Modificazione di norme provinciali

Nel primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46, le parole "destinate a servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi" sono sostituite con le parole: "destinate a servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi".

Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge saranno definiti secondo le procedure previste dalla legislazione precedentemente in vigore.

Art. 25.

Modalità di assunzione degli impegni di spesa

Per l'effettuazione degli interventi previsti dagli articoli 8, secondo comma, 10, 18, secondo comma, e 21, terzo e quarto comma, della presente legge, la giunta provinciale è autorizzata a predisporre per la stipulazione di contratti e per l'assunzione di obbligazioni giuridiche, nei limiti della spesa complessiva autorizzata per l'effettuazione degli stessi interventi, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 e del terzo comma dell'art. 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 26.

Autorizzazione di spesa

Per l'effettuazione degli interventi previsti dalle disposizioni della presente legge richiamate nel precedente art. 25, è autorizzata la spesa complessiva di L. 1.500.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1983 e 1984.

Art. 27.

Copertura degli oneri

Alla copertura del maggior onere di L. 1.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 22 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i "servizi generali" nell'allegato n. 4 di cui all'art 9 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, come modificato con l'art. 5 della legge provinciale 21 agosto 1982, n. 15.

Alla copertura dell'onere di L. 1.500.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 26 della presente legge, per il periodo degli anni 1983-84, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale "strutture civili", programma "opere pubbliche" area di intervento "opere igienico-sanitarie e salvaguardia ambiente" del bilancio pluriennale 1982-84 di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, come modificato con l'art. 8 della legge provinciale 21 agosto 1982, n. 15.

All'onere valutato nell'importo di L. 5.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 22 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "organizzazione", programma "amministrazione generale", area di attività "servizi generali" del bilancio pluriennale 1982-84 di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, come modificato con l'art. 8 della legge provinciale 21 agosto 1982, n. 15.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 28.

Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1982, sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1982-84, di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, come modificato con l'art. 8 della legge provinciale 21 agosto 1982, n. 15, le somme di cui al precedente art. 27 sono portate in diminuzione delle "spese per leggi in programma" ed in aumento delle "spese per leggi operanti" nei settori funzionali, programmi, area di intervento ed area di attività indicati nel secondo e terzo comma del medesimo art. 27.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 20 dicembre 1982

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

(447)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1982, n. **60.**

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento con modifiche alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione del secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 157 *del* 29 *dicembre* 1982

(*Omissis*).

(352)

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1982, n. **61.**

Variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1982 - Secondo provvedimento generale di variazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 158 *del* 29 *dicembre* 1982

(*Omissis*).

(353)

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1982, n. **62.**

Intervento della Regione per l'anticipazione di fondi per la costruzione e sistemazione di opere di edilizia ed attrezzature sanitarie da realizzare attraverso la conversione del patrimonio dei disciolti enti di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 159 *del* 30 *dicembre* 1982

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La regione Emilia-Romagna, al fine di accelerare e razionalizzare la costruzione di opere di edilizia ed attrezzature sanitarie, previste dal piano sanitario regionale, attraverso la conversione dei patrimoni già appartenenti agli enti sanitari disciolti ed individuati dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, può assegnare ai comuni nel cui territorio saranno allocati i nuovi investimenti, somme in anticipazione. Dette somme in anticipazione sono recuperate nei termini indicati nel successivo articolo.

Per le finalità di cui al precedente comma è istituito un apposito fondo di rotazione.

Art. 2.

Fondo di rotazione

Il fondo è ripartito fra i comuni di cui all'art. 1 che ne fanno richiesta entro il 30 giugno di ogni anno ed in fase di prima applicazione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I comuni devono presentare contestualmente la delibera di approvazione del progetto di massima ed esecutivo per la costruzione di opere di edilizia sanitaria o la delibera di approvazione dell'acquisizione di attrezzature sanitarie, nonchè la delibera di approvazione del piano di vendita o di conversione del patrimonio immobiliare sanitario

in patrimonio comunale. Detta delibera deve contenere l'impegno espresso per la restituzione alla Regione del valore della anticipazione effettuata, salvo quanto disposto nel successivo comma.

Il patrimonio da cedere o da convertire può appartenere anche a comune diverso da quello richiedente l'anticipazione, purché compreso nella stessa unità sanitaria locale.

L'ammontare dell'anticipazione non potrà eccedere l'80 % dell'importo del valore dell'immobile da cedere o convertire risultante dall'atto deliberativo di approvazione del piano di vendita o di conversione di cui al primo comma.

I fondi sono assegnati ai comuni con atto del consiglio regionale. Tali fondi sono registrati in un apposito capitolo della entrata denominato « Riscossione della anticipazione regionale per la trasformazione di patrimonio sanitario » da iscriversi nel titolo 5°, categoria 2ª « Altre accensioni di prestiti », del bilancio comunale.

Il trasferimento dei fondi al bilancio del comune avverrà mediante decreto dell'assessore regionale alla sanità, solo dopo che le spese per le attrezzature e le opere di edilizia sanitaria sono state liquidate dagli organi comunali.

In corrispondenza della riscossione è assunto dallo stesso comune assegnatario l'impegno formale alla restituzione della somma alla regione Emilia-Romagna entro due mesi dall'incasso, conseguente all'avvenuta alienazione e comunque entro il terzo anno dalla data di riscossione. Tale obbligo è assunto sul capitolo di spesa « Restituzione della anticipazione per la trasformazione del patrimonio sanitario » da iscriversi nel titolo 3°, categoria 2ª - « Altri rimborsi di prestiti » del bilancio comunale.

Qualora il comune impegnato a vendere o trasformare il patrimonio sanitario non sia lo stesso che riceve l'anticipazione, l'obbligato principale alla restituzione dell'anticipazione è il comune che l'ha ricevuta, mentre il comune che si è impegnato a vendere o a trasformare è tenuto a versare all'obbligato principale le somme ricavate dalla vendita o dalla conversione dei beni del patrimonio sanitario entro gli stessi termini di scadenza previsti per la restituzione dell'anticipazione.

Art. 3.

Norma finanziaria

Per la attivazione ed il finanziamento del fondo di rotazione di cui all'art. 2 della presente legge, si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1982 « Fondo di rotazione regionale per la trasformazione del patrimonio sanitario » che è dotato dello stanziamento di L. 10.000.000.000 mediante lo storno di pari importo dal fondo globale di cui al cap. 86500 « Fondo per fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese di investimento di sviluppo », secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo nella apposita voce n. 5-*bis* dell'elenco n. 5 allegato alla legge di bilancio, come modificato dall'art. 3, punto *b*), della legge regionale 6 settembre 1982, n. 45 di assestamento del bilancio.

Le restituzioni delle somme anticipate sono introitate su di un apposito capitolo della parte entrata del bilancio di previsione che assume la seguente denominazione « Recupero dai comuni di somme derivanti dalla gestione del fondo di rotazione per la trasformazione del patrimonio sanitario ». In corrispondenza di tali recuperi sono disposte nuove autorizzazioni di spese sul fondo di rotazione, con legge di bilancio o di variazione di bilancio.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 28 dicembre 1982

TURCI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1982, n. **63.**

Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 43: « Concessione di contributi integrativi a consorzi di cooperative di pescatori per la costruzione, ampliamento e acquisto di opere, di attrezzature ed impianti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 159 *del* 30 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 43, devono essere interpretate nel senso che i contributi da esse previsti possono essere concessi per le iniziative stabilite dalla legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3, e ove ricorrano i requisiti di ammissibilità di cui alla stessa legge, quali che siano gli enti e gli organismi erogatori di contributi originari, purché questi non superino, anche in cumulo fra di loro, il 50 % complessivo del costo dell'iniziativa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 28 dicembre 1982

TURCI

(354)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1982, n. **52.**

Disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 14 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

GENERALITÀ

Art. 1.

La presente legge disciplina le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale contemplati dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, di competenza della regione Lazio, esclusi gli autoservizi di gran turismo.

Le tariffe minime sono determinate tenuto conto delle misure di copertura del costo effettivo del servizio stabilite annualmente con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, ed in funzione delle risorse attribuite alla regione Lazio in sede di ripartizione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui al titolo II della legge 10 aprile 1981, n. 151, al fine di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi stessi in aderenza a quanto stabilito nell'art. 6 della citata legge.

Art. 2.

Le tariffe minime dei servizi di trasporto pubblico locale vengono fissate almeno annualmente con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente, tenuto conto delle variazioni del costo di produzione del servizio, della percentuale minima del costo da rico-

prire con i ricavi del traffico, nonché della misura dei contributi di esercizio consentita dalle assegnazioni di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

Per l'anno in corso, per il periodo a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, le tariffe anzidette sono fissate in L. 300 e gli abbonamenti regolati secondo i criteri di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 153.

La tariffa per il collegamento diretto Roma/air terminal-aeroporto Fiumicino è fissata in L. 3.500.

Titolo II
SERVIZI EXTRAURBANI

Art. 3.

Il sistema tariffario da applicare sui pubblici servizi automobilistici extraurbani di competenza regionale, esclusi quelli di gran turismo, è articolato sui seguenti titoli di viaggio:

biglietto di corsa semplice, valido per l'effettuazione di un solo viaggio senza fermate intermedie;

biglietto di abbonamento settimanale, con validità dal lunedì al sabato della settimana per la quale viene rilasciato, senza limitazione nel numero dei viaggi;

biglietto di abbonamento mensile, valido per tutti i giorni del mese solare per il quale viene rilasciato, senza limitazione del numero dei viaggi.

I predetti abbonamenti danno titolo ad utilizzare in maniera indifferenziata gli autobus delle linee ordinarie transitanti sulla relazione di validità dell'abbonamento e consentono fermate intermedie nell'ambito della relativa tratta di validità.

Gli abbonamenti sono individuali e nominativi; per il loro acquisto gli utenti debbono munirsi di apposita tessera di riconoscimento di durata quinquennale rilasciata dall'azienda esercente.

I prezzi dei biglietti di corsa semplice sono determinati per classi di percorrenza di dieci in dieci chilometri per le percorrenze fino a cento chilometri e di venti in venti chilometri per le percorrenze di maggiore lunghezza; le frazioni di chilometro si intendono arrotondate all'unità superiore. La distanza tassabile è pari alla media degli estremi di ogni classe di percorrenza con arrotondamento al chilometro superiore.

Il prezzo del biglietto di corsa semplice per le varie relazioni è pari al prodotto tra la base tariffaria chilometrica determinata dalla giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 2 della presente legge e la distanza tassabile, con arrotondamento alle lire cento superiori.

Per ogni relazione, il prezzo è calcolato in base alla distanza del percorso diretto, con esclusione di eventuali deviazioni.

Il prezzo minimo è fissato per le percorrenze di lunghezza fino a dieci chilometri.

I biglietti vengono rilasciati solo per le relazioni tra fermate per le quali è previsto il frazionamento di tariffa; qualora in un centro urbano esista una sola fermata con frazionamento di tariffa, il relativo prezzo si applica a tutte quelle comprese nello stesso centro.

Con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 2 della presente legge vengono stabiliti:

a) le basi tariffarie chilometriche applicabili per il calcolo della tariffa, assumendo a parametro massimo di riferimento quelle in vigore per il trasporto di persone sulle ferrovie dello Stato (tariffa ordinaria - prima classe - adulti) in percentuale decrescente all'incremento della distanza tassabile;

b) il costo della tessera di riconoscimento occorrente per l'acquisto degli abbonamenti;

c) i coefficienti, in ragione di biglietti di corsa semplice, per il calcolo dei prezzi degli abbonamenti settimanali e mensili, i quali non possono essere inferiori a 5 e 18, rispettivamente per gli abbonamenti settimanali e per quelli mensili.

I bambini di altezza non superiore al metro, se accompagnati da persona munita di titolo di viaggio, vengono trasportati gratuitamente, purché non occupino posti a sedere.

Art. 4.

Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con sé gratuitamente un solo bagaglio, purché di dimensioni non superiori a centimetri 50×30×25.

E' consentito il trasporto di bagaglio di dimensioni superiori nonché di ulteriori colli, nei limiti della disponibilità di spazio sugli autobus; per ciascuno di essi il viaggiatore è tenuto ad acquistare un biglietto di prezzo corrispondente a quello relativo al percorso minimo tassabile in atto sul servizio.

Il trasporto di bagagli, pacchi e colli non accompagnati è consentito soltanto sugli autobus provvisti di bagagliaio, previa apposita autorizzazione rilasciata alle aziende da parte dell'assessorato regionale ai trasporti.

Art. 5.

Su richiesta dell'esercente, può essere autorizzato dall'assessorato regionale ai trasporti l'espletamento del servizio con l'impiego del solo conducente, mediante la installazione sugli autobus di macchine obliteratrici od emettitrici di biglietti.

Art. 6.

Alle aziende che gestiscono autolinee di concessione regionale è fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione e biglietti gratuiti o semi-gratuiti validi sulle linee da esse gestite, all'infuori di quelle previste dal successivo art. 8 e dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente, per determinati servizi extraurbani (e per quelli sostitutivi) di competenza regionale, può stabilire prezzi di biglietti di corsa semplice e di abbonamenti diversi da quanto previsto negli articoli precedenti, nei casi per i quali si ravvisi l'esigenza di particolari condizioni di trasporto, ovvero di un coordinamento tariffario con altri servizi pubblici, anche per favorire l'interscambio tra servizi automobilistici o tra automobilistici, ferroviari e metropolitani.

La giunta regionale, nei casi di cui sopra ed ove i provvedimenti comportino riduzioni degli introiti previsti, provvederà ad indicare le apposite coperture finanziarie.

Art. 8.

Hanno diritto al viaggio gratuito nei giorni feriali e festivi e senza limitazione di orario, sugli autoservizi ordinari di concessione regionale:

a) i cittadini residenti nel Lazio titolari di pensione sociale, di minimo di pensione I.N.P.S. (istituto nazionale della previdenza sociale), ovvero che abbiano una invalidità permanente riconosciuta in misura superiore al 50 per cento;

b) gli appartenenti all'arma dei carabinieri, alla polizia di Stato, al corpo della guardia di finanza, dei vigili del fuoco, degli agenti di custodia ed al corpo forestale dello Stato.

Gli utenti di cui alla lettera *a*) dovranno essere muniti di apposite tessere rilasciate dall'A.CO.TRA.L. (azienda consortile trasporti laziali) dietro presentazione di documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti nonché comprovanti che il loro personale reddito annuo, calcolato agli effetti dell'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), non risulti superiore alla fascia di reddito più alta prevista dall'art. 14-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Gli appartenenti alle categorie di cui alla lettera *b*) hanno diritto al viaggio gratuito per i percorsi necessitati da ragioni di servizio; gli stessi, a tal fine, saranno muniti, a cura dei rispettivi comandi, di apposite tessere impersonali che l'A.CO.TRA.L. (azienda consortile trasporti laziali) rilascerà ai comandi medesimi secondo il numero annualmente concordato.

Titolo III
SERVIZI URBANI

Art. 9.

Per i servizi urbani il sistema tariffario è deliberato dai singoli comuni per i servizi di rispettiva competenza, tenendo conto delle tariffe minime fissate con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 2 della presente legge, entro trenta giorni dalla data di adozione di tale atto amministrativo.

Titolo IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 10.

I viaggiatori dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di regolare titolo di viaggio, a conservarlo per la durata dell'intero percorso e ad esibirlo al personale incaricato.

Chiunque contravvenga all'obbligo di cui al precedente comma sarà soggetto, oltre al pagamento del biglietto di corsa semplice calcolato dal capolinea origine di corsa, anche ad una sanzione amministrativa dell'importo di L. 10.000 per i servizi urbani e di 15.000 per i servizi extraurbani, in caso di pagamento contestuale al rilevamento dell'infrazione.

All'accertamento delle irregolarità provvede il personale preposto dall'esercente il servizio, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dall'esercente stesso.

Le somme introitate a titolo di sanzione, in deroga alle norme di cui alla legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, saranno incamerate dall'esercente il servizio.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Sono abrogate le leggi regionali 31 luglio 1978, n. 36, 21 dicembre 1978, n. 77, 28 febbraio 1980, n. 16, 20 giugno 1980, n. 73, 21 dicembre 1981, n. 36, ed ogni altra disposizione di legge regionale in contrasto con le norme di cui alla presente legge.

Le leggi sopracitate mantengono, tuttavia, la loro validità fino all'effettiva applicazione della disciplina stabilita dalla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 dicembre 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 1° dicembre 1982.

(484)

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1982, n. 53.

Modifica alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60, concernente: « Compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi operanti nell'amministrazione della regione Lazio ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il gettone di presenza di cui all'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 60, è fissato nella seguente misura:

L. 40.000 al presidente o chi lo sostituisce in sua assenza;

L. 30.000 a tutti gli altri componenti.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento di cui al cap. n. 25106 del bilancio in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 15 dicembre 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 novembre 1982.

(485)

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1982, n. 54.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *dicembre* 1982)

(*Omissis*).

(788)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1982, n. 50.

Interventi per incentivare la ristrutturazione della rete commerciale al dettaglio e di somministrazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 29 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Al fine di incentivare il processo di ristrutturazione ed ammodernamento della rete commerciale, in armonia con le norme che disciplinano l'apparato distributivo e con le indicazioni programmatiche regionali, con particolare riguardo alla vendita al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, la Regione disciplina con la presente legge l'erogazione di contributi in conto capitale a favore delle iniziative poste in essere da comuni, da organismi associativi e da singoli operatori del sistema distributivo.

Art. 2.

I soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge sono:

a) i comuni e i loro consorzi;

b) i soggetti promotori di centri commerciali al dettaglio;

c) le organizzazioni a base associativa costituite per lo acquisto in comune delle merci da vendere, cui partecipino almeno venti imprese commerciali al dettaglio in sede fissa o ambulante ovvero di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, operanti prevalentemente nel territorio regionale e delle quali almeno i due terzi siano piccole imprese;

i consorzi fra le organizzazioni di cui sopra aventi la medesima finalità;

d) le imprese costituite mediante la partecipazione esclusiva di piccole imprese commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, in numero non inferiore a tre, per l'attivazione di nuovi punti di vendita al dettaglio in sede fissa;

e) le cooperative di consumo costituite da almeno trecento soci, autorizzate alla vendita al dettaglio ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

f) le piccole imprese esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa o in forma ambulante nonché la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

g) le cooperative di garanzia collettiva fidi costituite prevalentemente tra imprese commerciali e di somministrazione in numero non inferiore a cinquecento unità.

Ai fini della presente legge per piccole imprese commerciali e di somministrazione di cui alle precedenti lettere *c*), *d*), *f*) ed all'art. 4, terzo comma, si intendono quelle che occupano, rispettivamente, non più di cinque e di dieci dipendenti, oltre al titolare, ai familiari coadiuvanti e agli apprendisti.

Art. 3.

I soggetti indicati all'art. 2, lettera *a*) sono ammessi a beneficiare dei contributi in conto capitale nella misura massima del 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque entro il limite di L. 80.000.000 per ogni iniziativa, per investimenti aventi le seguenti destinazioni:

a) acquisizione di aree ed esecuzione delle relative opere di urbanizzazione da destinare a mercati al dettaglio per imprese commerciali in sede fissa o ambulante, a centri commerciali al dettaglio, a magazzini per il deposito delle merci dei gruppi di acquisto tra commercianti nonchè a magazzini delle cooperative di consumo;

b) costruzione, acquisto, trasformazione o ampliamento di immobili aventi le destinazioni d'uso indicate alla precedente lettera *a*).

Sono ammessi con preferenza a contributo i programmi di investimento riguardanti:

a) la commercializzazione dei beni di largo e generale consumo di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 agosto 1971, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) l'allestimento di mercati o di centri commerciali al dettaglio in aree residenziali carenti di servizi commerciali.

Art. 4.

I soggetti indicati all'art. 2, lettera *b*), sono ammessi a beneficiare dei contributi in conto capitale nella misura massima del 15 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque entro il limite di L. 80.000.000 per ogni iniziativa, per investimenti relativi all'acquisizione di aree o di immobili da destinare a centri commerciali al dettaglio nonché alla costruzione, trasformazione e ampliamento di immobili aventi la medesima destinazione d'uso, e le relative opere di urbanizzazione.

Sono ammessi con preferenza a contributo i programmi di investimento aventi le caratteristiche indicate al secondo comma dell'art. 3 promossi da società pubbliche o con prevalente capitale pubblico.

Sono esclusi i programmi di investimento relativi a centri commerciali che non riservino almeno il 30 per cento della superficie di vendita alle piccole imprese.

Art. 5.

I soggetti indicati all'art. 2, lettera *c*) e *d*), sono ammessi a beneficiare dei contributi in conto capitale nella misura massima del 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque entro il limite di L. 80.000.000 per ogni iniziativa dei consorzi fra le organizzazioni a base associativa e di L. 40.000.000 per ogni iniziativa degli altri soggetti, per investimenti necessari a realizzare le attività di acquisto o di vendita in comune aventi le seguenti destinazioni:

a) costruzione, acquisto, trasformazione o ampliamento di immobili da destinare all'attività commerciale compresa l'acquisizione delle aree nonchè le relative opere di urbanizzazione;

b) acquisto di attrezzature inerenti l'attività commerciale compresi i mezzi di trasporto per le merci.

Sono ammessi con preferenza a contributo i programmi di investimento dei soggetti di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 finalizzati alla commercializzazione dei beni di largo e generale consumo.

I programmi di investimento dei soggetti di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 sono ammissibili a contributo a condizione che, entro un anno dall'attivazione del nuovo punto di vendita, ciascuna delle imprese associate provveda alla cessazione di una propria unità di vendita al dettaglio ubicata nello stesso comune in cui ha sede il nuovo punto di vendita o in comuni contermini.

Sono ammessi con preferenza a contributo i programmi di cui al comma precedente ove comportino la chiusura di preesistenti esercizi in località ritenute sature dai piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva o siano finalizzati alla commercializzazione dei beni di largo e generale consumo.

Art. 6.

I soggetti indicati all'art. 2, lettera *e*), sono ammessi a beneficiare dei contributi in conto capitale nella misura massima del 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque entro il limite di 40.000.000 per ogni iniziativa, per investimenti aventi le seguenti destinazioni:

a) costruzione, acquisto, trasformazione o ampliamento di immobili da destinare all'attività commerciale, compresa la acquisizione delle aree nonchè le relative opere di urbanizzazione;

b) acquisto di attrezzature inerenti l'attività commerciale, compresi i mezzi di trasporto per le merci.

I programmi di investimento devono riguardare l'ampliamento della superficie di vendita e/o la ristrutturazione di esercizi preesistenti oppure l'allestimento di una nuova unità di vendita al dettaglio a condizione che comporti, entro un anno dall'attivazione della nuova unità, la chiusura di almeno una unità di vendita appartenente alla medesima cooperativa sul territorio regionale.

Art. 7.

I soggetti indicati all'art. 2, lettera *f*) sono ammessi a beneficiare dei contributi in conto capitale nella misura massima del 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque entro il limite di L. 10.000.000 per ogni iniziativa, per investimenti che realizzino:

1) per le piccole imprese esercenti la vendita al dettaglio in sede fissa dei generi di cui alle tabelle merceologiche I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI e alle tabelle speciali derivate, nonchè per le imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande indicate nell'art. 23, lettere *a*) e *b*), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 aprile 1976: la costruzione, l'acquisto, la trasformazione o l'ampliamento di immobili compresa l'acquisizione delle aree e l'esecuzione delle relative opere di urbanizzazione nonchè lo acquisto di attrezzature inerenti l'attività stessa. Tali investimenti devono essere rivolti:

a) all'ampliamento delle superfici di vendita e di somministrazione entro il raddoppio delle superfici minime stabilite nei piani comunali per il commercio;

b) all'ampliamento delle superfici di vendita e/o di somministrazione, entro il raddoppio della superficie originaria degli esercizi, nel caso in cui i piani commerciali non determinino le superfici minime di vendita e di somministrazione o nel caso in cui i comuni non siano dotati dei piani precitati;

c) all'acquisto di immobili destinati all'attività di vendita e/o di somministrazione ivi compreso l'acquisto degli immobili in cui si svolgono le suddette attività, nel caso in cui i titolari della relativa autorizzazione ne acquisiscano la proprietà esercitando il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

d) alla ristrutturazione degli esercizi di vendita al dettaglio a condizione che i relativi investimenti siano destinati a razionalizzare i locali e/o le attrezzature commerciali nonché quelle per la conservazione delle merci e la relativa pesatura a mezzo degli strumenti prescritti dalla legge 5 agosto 1981, n. 441 e dal relativo regolamento di esecuzione;

e) alla ristrutturazione degli esercizi di somministrazione a condizione che gli investimenti siano destinati a razionalizzare i locali e/o le attrezzature di produzione, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande ivi compresi gli impianti elettrotermo-idraulici di servizio nonchè ogni ulteriore intervento di adeguamento degli esercizi alle norme della legge 30 aprile 1962, n. 283;

2) per gli esercenti il commercio ambulante, residenti e operanti in Liguria nei mercati comunali e/o in forma itinerante, autorizzati alla vendita di generi alimentari e dei generi di cui alle tabelle merceologiche IX e XI: l'acquisto, la trasformazione ed il miglioramento delle strutture relative all'unità di vendita ivi compresi gli automezzi attrezzati a negozio.

Art. 8.

I soggetti indicati all'art. 2, lettera *g*), sono ammessi a beneficiare di un contributo annuo di L. 50.000.000 a titolo di conferimento al fondo rischi statutariamente costituito per garantire le operazioni compiute, tramite le cooperative stesse, dai soci con gli istituti di credito convenzionati.

Art. 9.

Gli stanziamenti previsti per l'attuazione della presente legge sono ripartiti tra i vari soggetti beneficiari in ragione di:

un sesto per i programmi di investimento attuati dai soggetti indicati all'art. 2, lettera *a*) e *b*);

un sesto per i programmi di investimento attuati dai soggetti indicati all'art. 2, lettere *c*) e *d*);

un sesto per i programmi di investimento attuati dai soggetti indicati all'art. 2, lettera *e*);

tre sesti per i programmi di investimento attuati dai soggetti indicati all'art. 2, lettera *f*) e per i conferimenti a favore dei soggetti di cui alla lettera *g*) dello stesso articolo.

In caso di mancata utilizzazione di quote di cui al comma precedente, le somme disponibili possono essere utilizzate nello stesso esercizio in aumento di altre quote.

Art. 10.

Le domande per la concessione di contributi devono essere presentate alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno.

Le domande di contributo dei soggetti indicati all'art. 2, lettera *g*), devono essere sottoscritte dal presidente del consiglio di amministrazione e dal presidente del collegio dei sindaci della cooperativa richiedente e corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Le domande degli altri soggetti devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente, organismo o impresa richiedente e corredate da idonea documentazione che evidenzi:

1) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti e delle iniziative assistibili ai sensi della presente legge;

2) i contenuti tecnico-economici delle iniziative per le quali si richiede l'ammissione a contributo;

3) lo stato degli immobili, degli impianti e delle attrezzature precedente e successivo all'intervento mediante cartografia in scala adeguata;

4) l'importo delle spese sostenute o preventivate.

Art. 11.

La giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, sentita la commissione regionale di cui all'art. 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426, formula la graduatoria delle domande ammissibili e delibera la concessione del contributo nei limiti dello stanziamento.

La commissione, per esprimere i pareri di cui al comma precedente, è integrata con un rappresentante dei comuni liguri designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia e con due rappresentanti degli esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale. Tali rappresentanti sono nominati con le modalità previste dall'art. 17 della citata legge n. 426-1971.

Le domande non ammesse a contributo per mancanza di fondi sono prese in considerazione ai fini della formazione delle graduatorie dell'anno successivo.

Art. 12.

Sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge gli investimenti effettuati in data anteriore ad un anno dalla presentazione della domanda nonchè gli interventi di manutenzione alle strutture ed alle attrezzature di vendita e somministrazione esistenti.

Art. 13.

Le iniziative ammesse ai benefici di cui alla presente legge devono essere ultimate, pena la revoca del contributo, entro due anni dalla concessione dello stesso. La giunta regionale può concedere un'unica proroga di un anno su specifica motivata istanza.

Ogni singola iniziativa può beneficiare di un solo contributo ai sensi della presente legge.

I soggetti di cui all'art. 2, lettera *a*), possono beneficiare di un ulteriore contributo purchè la relativa richiesta venga presentata entro due anni dalla precedente.

Art. 14.

I contributi concessi a norma della presente legge sono ridotti di un ammontare pari al contributo concesso da altri enti per i medesimi programmi di investimento.

La liquidazione dei contributi è subordinata all'accertamento del rispetto delle condizioni previste dalla presente legge.

Per i soggetti previsti dalla lettera *a*) alla lettera *f*) dell'articolo 2, i contributi sono erogati in proporzione alle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 15.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982:

soppressione dello stanziamento di L. 300.000.000 in termini di competenza del cap. 8200 « Interventi per incentivare la ristrutturazione della rete commerciale al dettaglio »;

istituzione del cap. 8205: « Interventi per incentivare la ristrutturazione della rete commerciale al dettaglio e di somministrazione » con lo stanziamento di L. 300.000.000 in termini di competenza.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 16.

Per il 1982, il termine di presentazione delle domande di ammissione ai benefici della presente legge scade il 31 dicembre 1982.

La legge regionale 22 maggio 1978, n. 26, è abrogata.

I contributi assegnati ai sensi delle leggi regionali 12 settembre 1974, n. 38 e 22 maggio 1978, n. 26, relativamente a programmi di investimento non ancora realizzati, saranno revocati se i soggetti beneficiari non avranno provveduto a realizzare le iniziative ammesse a contributo entro il 31 dicembre 1984.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 15 dicembre 1982

TEARDO

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1982, n. 51.
Contributi ai comuni maggiormente colpiti dai nubifragi dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1982 per interventi di urgenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del 29 dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione stanzia la somma di L. 1.500.000.000 per l'assegnazione di contributi ai comuni di: Borzonasca, Carasco, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Mezzanego, Ne, Savignone, Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Carro, Carrodano, Maissana, Monterosso al Mare, Pignone, Rocchetta Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza, Zignago, colpiti dai nubifragi dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1982 al fine di consentire agli stessi la realizzazione di lavori di pronto intervento, ai fini della indispensabile funzionalità di opere pubbliche danneggiate.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a ripartire come segue lo stanziamento di cui all'art. 1:

Borzonasca	L.	100.000.000
Carasco	»	80.000.000
Casarza Ligure	»	50.000.000
Casella	»	50.000.000
Castiglione Chiavarese	»	50.000.000
Mezzanego	»	100.000.000
Ne	»	50.000.000
Savignone	»	30.000.000
Beverino	»	30.000.000
Bolano	»	30.000.000
Borghetto Vara	»	80.000.000
Brugnato	»	80.000.000
Carro	»	30.000.000

Carrodano	L.	20.000.000
Maissana	»	60.000.000
Monterosso al Mare	»	30.000.000
Pignone	»	80.000.000
Rocchetta Vara	»	80.000.000
Sesta Godano	»	80.000.000
Varese Ligure	»	350.000.000
Vernazza	»	20.000.000
Zignago	»	20.000.000
	L.	1.500.000.000

I comuni beneficiari dei contributi, entro sei mesi dalla data in cui hanno avuto la disponibilità della somma loro erogata, trasmetteranno alla Regione una dettagliata relazione in merito agli interventi effettuati ai sensi della presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede con le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982:

riduzione di L. 700.000.000 in termini di competenza e di cassa degli stanziamenti del cap. 0485 «Quota locazione finanziaria e relative spese per immobili sede regionale»;

prelevamento di L. 400.000.000 in termini di competenza e di cassa, per la quota di pari importo facente parte dello stanziamento iscritto al cap. 9010: «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali» destinata al finanziamento del disegno di legge concernente «Interventi della Regione sui lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da calamità naturali e di competenza dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti»;

prelevamento di L. 400.000.000 in termini di competenza e di cassa, dal cap. 9260: «Fondo di riserva per spese impreviste»;

istituzione del cap. 1850: «Contributi ai comuni per interventi urgenti determinati dai nubifragi del settembre, ottobre e novembre 1982» con lo stanziamento di L. 1.500.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 27 dicembre 1982

TEARDO

(445)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1982, n. 52.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1980, n. 6 recante «Norme per la disciplina della circolazione fuori strada dei mezzi motorizzati nel territorio della regione Liguria».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Alla legge regionale 7 gennaio 1980, n. 6, recante «Norme per la disciplina della circolazione fuori strada dei mezzi motorizzati nel territorio della regione Liguria» sono apportate le modificazioni e le integrazioni contenute negli articoli successivi.

Art. 2.

Il testo dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«La presente legge disciplina la circolazione nelle aree al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche e private, intendendo elementi costituenti le strade, ai fini della presente legge, oltre la carreggiata, la banchina e la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta, per il parcheggio e per l'inversione di marcia nonché le piazzuole di intersezione.

E' fatto divieto a chiunque di circolare fuori strada con mezzi motorizzati, di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con tali mezzi e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti nelle seguenti aree:

a) zone *A*) e *B*) così come individuate ai sensi della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40;

b) aree soggette a vincolo paesistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

c) foreste demaniali, comprese le strade di servizio se munite di idonea segnaletica;

d) parchi urbani previsti dagli strumenti urbanistici in vigore nei singoli comuni;

e) aree sottoposte ai piani regionali previsti dall'art. 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, concernente la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia o costituenti zona delle Alpi ai sensi dell'art. 7 della legge stessa;

f) alvei dei corsi d'acqua pubblici di cui all'art. 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti percorsi carrozzabili esistenti;

g) spiagge ed arenili purché non aperti e destinati al pubblico transito nonché spiagge ed arenili in concessione, esclusi i percorsi riconosciuti carreggiabili nell'atto di concessione;

h) percorsi carrozzabili anche attraversanti centri e nuclei abitati compresi in zone di interesse storico, artistico ed ambientale previste e disciplinate dagli strumenti urbanistici generali.

Si intendono compresi nelle aree indicate al secondo comma i sentieri e le mulattiere nonché le piste di esbosco munite di idonea segnaletica ed i viali tagliafuoco quando questi ultimi non hanno le caratteristiche essenziali delle strade carrozzabili esistenti nella zona.

E' altresì vietata la circolazione fuori strada con mezzi motorizzati nelle aree ove essa è espressamente vietata dagli strumenti urbanistici e nei percorsi definiti non transitabili con tali mezzi dal comune per ragioni di polizia locale, urbana e rurale o per la tutela della stabilità del suolo nelle zone sottoposte al vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

Restano comunque fermi i divieti di circolazione previsti da altre leggi in materia».

Art. 3.

Dopo l'art. 2 come modificato ai sensi della presente legge sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 2-*bis* - *Casi in cui è consentita la circolazione.* — In deroga ai divieti di cui all'art. 2, è consentita la circolazione fuori strada dei seguenti mezzi motorizzati:

a) adibiti all'effettivo svolgimento di attività agricola e forestale;

b) di soccorso, antincendio ed in servizio di istituto, in dotazione agli organi statali, regionali, provinciali e comunali nonché agli enti preposti a servizi di pubblica utilità;

c) in dotazione ai corpi di vigilanza dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni in servizio d'istituto;

d) destinati al servizio esclusivo delle attrezzature dei parchi e dei rifugi di montagna;

e) utilizzati per attività di soccorso, antincendio o per condurre invalidi nelle aree di cui all'art. 2 ancorché appartenenti a privati.

E' consentito il transito con mezzi motorizzati negli alvei dei corsi di acqua di cui alla lettera *f*) dell'art. 2 utilizzando piste già esistenti, esclusivamente per il percorso strettamente necessario a raggiungere aree demaniali adibite a pubblico parcheggio. In attesa che, in attuazione dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, siano identificate le aree del demanio lacuale o fluviale di preminente interesse nazionale, i comuni territorialmente competenti individuano le aree adibite a pubblico parcheggio negli alvei dei corsi d'acqua di cui alla lettera *f*) dell'art. 2, previa intesa con i competenti organi dello Stato.

Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di protezione della natura e di polizia idraulica.

E' altresì consentita la circolazione fuoristrada con mezzi motorizzati ai soggetti che siano abitanti o dimoranti anche in via temporanea, proprietari, usufruttuari, superficiari, conduttori, ivi compresi i loro familiari delle costruzioni e dei fondi rustici ubicati nelle aree indicate nel secondo comma dell'art. 2, lungo il percorso più breve che consente l'accesso alle costruzioni ed ai fondi medesimi.

Nelle zone *B* di cui alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, la circolazione fuori strada con mezzi motorizzati è consentita soltanto per l'accesso ai singoli campeggi organizzati previsti al secondo comma, lettera *e*), dell'art. 12 della legge stessa.

E' infine consentita la sosta fuori strada dei mezzi motorizzati nelle aree di cui all'art. 2 sempreché tale sosta avvenga, nel rispetto delle altre norme vigenti, a margini della strada carrozzabile aperta al transito pubblico in modo da non impedire o rendere difficoltoso il transito sulla strada stessa.

Art. 2-*ter*. - *Deroghe*. — Al di fuori dei casi indicati all'articolo 2-*bis* i comuni, in deroga ai divieti della presente legge, possono autorizzare la circolazione fuori strada nelle aree di cui all'art. 2 esclusivamente a coloro che vi accedano per motivi di lavoro. E' fatta salva la competenza della Regione ad autorizzare, per gli stessi motivi, la circolazione fuori strada nelle aree di cui alla lettera *c*) di detto articolo.

Le relative autorizzazioni vengono disposte dal comune o dal presidente della giunta regionale con specifico provvedimento.

Art. 2-*quater* - *Individuazione delle aree e relativa segnaletica*. — Le aree ove non è consentito circolare fuoristrada con mezzi motorizzati vengono indicate dal comune con la posa dei segnali previsti dalle leggi in vigore per quanto attiene alle lettere *d*) ed *h*) del secondo comma nonché al quarto comma dell'art. 2.

La fornitura e posa in opera di adeguata segnaletica di divieto per quanto attiene alle piste di esbosco costituisce onere a carico del soggetto autorizzato all'apertura della pista ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 dicembre 1982

TEARDO

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1982, n. 53.

Norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei consiglieri regionali e degli amministratori di enti ed istituti operanti nell'ambito della regione Liguria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La presente legge regionale disciplina, secondo i principi di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, le modalità intese ad assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria:

a) dei consiglieri regionali;

b) dei presidenti e dei componenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali della Regione (articoli 2, 3, 4, legge regionale 5 dicembre 1979, n. 45);

c) dei presidenti e vice presidenti degli istituti autonomi delle case popolari nominati dalla giunta regionale (art. 6, legge 22 ottobre 1971, n. 865);

d) dei rappresentanti designati dal consiglio regionale nel consorzio fra gli I.A.C.P. della Regione (art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036);

e) dei presidenti, vice presidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina è di competenza della regione Liguria;

f) dei presidenti, vice presidenti, amministratori delegati e direttori generali di società al cui capitale la regione Liguria partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;

g) dei presidenti, vice presidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti o istituti privati al cui funzionamento la regione Liguria concorra in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che il contributo regionale annuo sia superiore a lire 100.000.000.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle persone di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) del precedente comma, nominate o designate dagli enti locali per delega della Regione.

Art. 2.

Entro tre mesi dalla propria proclamazione, ciascun consigliere regionale è tenuto a depositare presso l'ufficio di presidenza del consiglio:

a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri; le azioni o quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratori o di sindaco di società, con l'apposizione della formula « sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero »;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte, con l'apposizione della formula « sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero ». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati ai punti *a*) e *b*) concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

Art. 3.

Ogni anno entro un mese dal termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche i consiglieri regionali sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'anno precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi.

A tale adempimento annuale si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 4.

Entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i consiglieri regionali sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione, anche per i soggetti di cui all'ultimo comma del precedente art. 2 che vi consentano. Essi sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nel caso di rielezione del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del consiglio regionale.

Art. 5.

Tutte le dichiarazioni obbligatorie ai sensi della presente legge debbono essere effettuate su moduli predisposti a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 6.

La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni previste dagli articoli 2, 3, 4 ed 8 della presente legge è assicurata mediante pubblicazione delle stesse, a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nello stesso bollettino debbono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.

Ove uno dei soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 si sia avvalso della facoltà ivi prevista, dell'esercizio di tale facoltà si fa menzione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 7.

Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui ai precedenti articoli il presidente del consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni; nel caso di inosservanza della diffida il presidente del consiglio ne dà notizia all'assemblea.

Art. 8.

I soggetti indicati nelle lettere da *b*) a *g*) del precedente art. 1 sono tenuti a presentare le dichiarazioni ed a produrre la documentazione indicate dalla presente legge regionale con le modalità e nei termini, decorrenti dalla rispettiva assunzione e scadenza del mandato, previsti per i consiglieri regionali.

E' fatta eccezione, per le persone di cui al precedente comma, di quanto previsto all'art. 2, lettera *c*) ed all'art. 4, secondo comma.

Nel caso di inadempienza i soggetti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dell'art. 1 sono diffidati dal presidente della giunta regionale ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

Art. 9.

L'inadempimento o l'incompleto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge comporta, decorso il termine stabilito nella diffida prevista dai precedenti articoli 7 ed 8, la sanzione della censura.

L'irrogazione della censura è deliberata dal consiglio regionale per i consiglieri e dall'organo che ha proceduto alla nomina o designazione negli altri casi.

I provvedimenti di irrogazione della censura vengono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione a cura degli organi che li hanno adottati.

Art. 10.

Tutti i soggetti contemplati negli articoli precedenti che siano già in carica sono tenuti a provvedere agli adempimenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento del cap. 0015 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982, rubrica spese per il consiglio regionale, che presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 dicembre 1982

TEARDO

LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1983, n. **1**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia approvato con legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1983, il bilancio della regione Liguria per l'anno finanziario 1983 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, e nei limiti e modalità stabiliti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 recante « Norme in materia di bilancio e contabilità ».

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 6 gennaio 1983

TEARDO

(1018)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1983, n. **1**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 70 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzato, fino al 31 marzo 1983, l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 1983, secondo gli stati di previsione e relative note di variazione e con le modalità stabilite nella proposta di legge di approvazione del detto bilancio, presentata al consiglio regionale il 15 dicembre 1982.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 3 gennaio 1983

MASSI

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1983, n. **2**.

Adesione della regione Marche al comitato interregionale per le celebrazioni dell'VIII centenario della nascita di S. Francesco d'Assisi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche aderisce al comitato interregionale per le celebrazioni dell'VIII centenario della nascita di S. Francesco d'Assisi con sede in Perugia presso il consiglio regionale dell'Umbria, avente lo scopo di coordinare, promuovere, realizzare e diffondere iniziative dirette a celebrare la ricorrenza.

Art. 2.

La regione Marche eroga a favore del comitato di cui allo art. 1 un contributo di L. 50.000.000 come quota di partecipazione alle spese per la realizzazione delle attività programmate.

Art. 3.

La regione Marche eroga altresì contributi a favore delle manifestazioni, riguardanti l'VIII centenario della nascita di S. Francesco, che si svolgono nell'ambito del territorio regionale per iniziative proprie o di enti, istituzioni, associazioni marchigiane alle quali venga concesso il patrocinio della Regione.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi, per le iniziative di cui al primo comma del presente articolo, fino ad un ammontare complessivo non superiore a L. 30.000.000.

Art. 4.

L'onere di cui all'art. 2 fa carico al cap. 4112105 del bilancio di previsione 1982 mediante l'inserimento dell'iniziativa nel piano annuale di riparto previsto dalla legge regionale 13 luglio 1981, n. 16 « Promozione delle attività culturali » per l'anno 1982.

L'onere di cui all'art. 3 fa carico al cap. 4113108 del bilancio di previsione 1982 denominato « Spese e contributi per la partecipazione ad iniziative, manifestazioni, congressi di interesse culturale regionale », per la partecipazione o il patrocinio della giunta regionale ad iniziative culturali o alla diffusione dei loro risultati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancora, addì 3 gennaio 1983

MASSI

(351)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1983, n. 1.

Modificazione e integrazione alla legge regionale 29 giugno 1981, n. 37: « Concessione di un contributo annuo al comune di Porto Tolle per la gestione dei servizi di traghetto sui rami deltizi del fiume Po ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 29 giugno 1981, n. 37, è esteso anche al comune di Ariano Polesine a decorrere dall'esercizio finanziario 1983.

Il contributo di cui al precedente comma verrà erogato con le stesse modalità e termini previsti dagli articoli 2 e 3 della citata legge regionale 29 giugno 1981, n. 37: esso non potrà comunque superare l'importo di L. 50.000.000 annui.

Art. 2.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con la legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 6 gennaio 1983

BERNINI

LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1983, n. 2.

Contributo regionale per la costruzione di un metanodotto nella provincia di Belluno.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di contribuire al riequilibrio territoriale mediante lo sviluppo economico delle zone montane, la Regione concorre, insieme con il consorzio dei comuni del bacino imbrifero montano del Piave appartenenti alla provincia di Belluno, alle spese di costruzione di un metanodotto per allacciare i territori della provincia di Belluno alla rete nazionale di metanodotti della SNAM S.p.a.

A tal fine la giunta regionale è autorizzata a concedere alla SNAM S.p.a. un contributo in conto capitale di lire 6.700 milioni.

Art. 2.

La SNAM S.p.a. provvede alla progettazione e alla costruzione dell'opera di cui all'articolo precedente, della quale rimane proprietaria, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

L'erogazione del contributo di cui all'art. 1 viene disposta dalla giunta regionale nei termini e con le modalità precisati in apposita convenzione, il cui schema è preventivamente approvato dalla giunta regionale stessa e poi sottoscritto dalla SNAM, dal consorzio dei comuni di cui all'art. 1 e dal presidente della giunta regionale.

Art. 4.

Alla spesa complessiva di L. 6.700.000.000 si provvede mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa dei bilanci a partire dal 1982.

La copertura finanziaria è acquisita mediante la utilizzazione delle disponibilità evidenziate nell'ambito del fondo globale di cui al cap. 19760 in corrispondenza della partita « Contributo regionale per l'allacciamento della provincia di Belluno alla rete nazionale dei metanodotti » quanto a L. 700.000.000 sull'esercizio 1982 e quanto a L. 6.000.000.000, sull'esercizio 1983, queste ultime comprese all'interno della categoria VI del titolo XIX del bilancio pluriennale 1982-84, come modificato con la legge regionale di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 6 gennaio 1983

BERNINI

(531)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1982, n. 35.

Approvazione della prima, seconda e terza variazione al bilancio di previsione dell'Istituto regionale incremento ippico per la Puglia di Foggia per l'esercizio finanziario 1981.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 124 *del* 20 *dicembre* 1982)

(*Omissis*).

(898)

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1982, n. 36.

Interventi regionali in attuazione dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319 - Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 125 *del* 24 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, in attuazione dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, concede contributi in conto capitale alle imprese singole o associate e ai consorzi di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 9 della medesima legge 24 dicembre 1979, n. 650, già in attività alla data del 1° gennaio 1975, che realizzano o modificano impianti di depurazione o di pretrattamento di scarichi o di fanghi di risulta dei processi depurativi, per il loro adeguamento alle previsioni della normativa nazionale e regionale.

Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente art. 1 saranno destinati con carattere di priorità all'attuazione delle opere a servizio dei complessi produttivi insediati nei territori dei comuni costieri, in quelli dell'entroterra che direttamente hanno influenza sulle coste stesse, nei bacini tributari di invasi di accumulo nonché negli abitati cui sia riferibile un apporto inquinante superiore a 100.000 abitanti equivalenti.

Nella concessione dei contributi saranno privilegiati gli impianti che prevedono il riciclo delle risorse idriche, il recupero degli scarti di lavorazione, il risparmio energetico e siano al servizio di insediamenti produttivi appartenenti ai comparti agro-alimentari, della lavorazione delle pelli, della chimica, della meccanica, della lavorazione di materiali lapidei nonché di allevamenti zootecnici specie se a conduzione associate.

Art. 3.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta, sentita la commissione consiliare competente, approva le priorità, l'individuazione delle aree geografiche e dei settori merceologici in attuazione dei criteri definiti dal precedente art. 2 e dal primo programma di risanamento delle acque nonché la misura dei contributi regionali di cui al precedente art. 1 in conformità con la normativa della comunità economica europea.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della deliberazione contenente le indicazioni di cui al comma precedente, le imprese interessate dovranno presentare alla giunta regionale le domande per la concessione dei contributi contenenti l'indicazione delle opere realizzate a cominciare dal 1976 e quelle in corso di realizzazione o da realizzare ed i relativi costi in coerenza con i programmi presentati alla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma precedente, la giunta, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano di riparto dei contributi di cui al precedente art. 1.

Detto piano di riparto costituisce concessione di contributo e dovrà indicare, per ogni beneficiario, l'ammontare del contributo concesso, nonché le opere ammesse a contributo.

Art. 4.

L'erogazione dei contributi sarà effettuata, con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, a seguito della presentazione da parte del beneficiario della documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione degli impianti e delle opere relativi ai contributi concessi ed attestazione, da parte del sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'insediamento produttivo, della conformità delle opere realizzate con quelle autorizzate nonché del rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Il decorso dei termini prescritti dal piano di riparto comporta la decadenza del contributo concesso.

Art. 5.

Al finanziamento del piano di riparto di cui al precedente art. 3, si provvede mediante l'impegno degli stanziamenti spettanti alla Regione ai sensi dei commi sette, nove e dieci dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 10 dicembre 1982

QUARTA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1982, n. 37.

Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive di alcuni enti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 125 *del* 24 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito soggettivo di applicazione della legge

I seguenti soggetti sono tenuti alla pubblicità della situazione patrimoniale propria e dei propri familiari in conformità alla legge 5 luglio 1982, n. 441, e secondo le modalità stabilite dalla presente legge:

1) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione Puglia;

2) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale o al cui funzionamento la regione Puglia concorra, in qualsiasi forma, per un importo superiore al venti per cento;

3) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento la regione Puglia concorra in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio sempre che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni.

Art. 2.
Situazione patrimoniale dei soggetti obbligati

Entro tre mesi dalla nomina, i soggetti previsti nell'articolo precedente sono tenuti a depositare presso la presidenza della giunta regionale e presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società, con l'apposizione della formula « sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero »;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti alla imposta sui redditi delle persone fisiche.

Art. 3.
Situazione patrimoniale del coniuge e dei figli

Gli adempimenti indicati nell'articolo precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

La dichiarazione o le dichiarazioni di consenso, con la indicazione della data, vanno allegate agli atti previsti dall'art. 2.

Se il consenso non è stato prestato, i soggetti di cui all'art. 1 devono dichiararlo al momento del deposito degli atti di cui all'art. 2.

Qualora il consenso sia prestato dopo tale momento, i soggetti di cui all'art. 1, entro un mese dalla data del consenso, sono tenuti a integrare gli atti indicati nell'articolo precedente.

Ove il coniuge non abbia accordato il consenso alla pubblicità della propria situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi sia a lui comune, dalla copia di tale dichiarazione dei redditi sia a lui comune, dalla copia di tale dichiarazione da depositare ai sensi dell'art. 2 n. 2) va esclusa l'indicazione dei redditi del coniuge. In questo caso, la copia depositata deve recare la formula « sul mio onore affermo che la presente dichiarazione dei redditi è conforme, per la parte che concerne i miei redditi, a quella presentata all'ufficio delle Imposte dirette », con la relativa sottoscrizione.

Art. 4.
Variazioni della situazione patrimoniale

Entro un mese dalla scadenza del termine annuale per la presentazione della dichiarazione dei redditi cui va applicata l'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a depositare presso la presidenza della giunta e presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, quale risulta dalla dichiarazione prevista dal n. 1) dell'art. 1, intervenute nell'anno precedente e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

Tale adempimento si estende anche alla situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi alle condizioni previste dell'art. 3.

Art. 5.
Obblighi conseguenti alla cessazione dalla carica

Nei tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, di cui al n. 1) dell'art. 2, intervenute dopo l'ultima attestazione di cui all'art. 3. Essi sono tenuti altresì a depositare copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche concernente l'ultimo anno o frazione di esso, nel quale hanno ricoperto la carica, entro il mese successivo alla scadenza del termine di presentazione di tale dichiarazione.

Tali adempimenti si estendono anche alla situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi alle condizioni previste dall'art. 3.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi del presente articolo non si applicano nel caso di conferma degli interessati nella medesima carica alla scadenza della stessa.

Art. 6.
Moduli

Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vanno effettuate su moduli predisposti dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 7.
Inadempimento

Ove i soggetti di cui all'art. 1 non adempiano agli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 9, il presidente della giunta regionale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diffida l'interessato ad adempiere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della diffida medesima.

Nel caso di inosservanza della diffida, il presidente della giunta regionale ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Qualora l'inadempimento persista per altri quindici giorni dopo la diffida, l'interessato decade dalla carica. Il presidente della giunta regionale gli dà comunicazione della avvenuta decadenza a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, informandone altresì gli organi direttivi dell'ente o, secondo i casi, dell'istituto o della società ed il presidente del consiglio regionale.

E' abrogato l'art. 8, primo comma, numeri 2 e 3, della legge regionale 23 giugno 1978, n. 24.

Sono abrogate altresì le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dello stesso art. 8 incompatibili con la presente legge.

Art. 8.
Diritto di informazione dei cittadini

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per la elezione del consiglio della regione Puglia hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste dal n. 1) dell'art. 2 e dagli articoli 3, 4 e 5.

A questo fine tali dichiarazioni sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della regione Puglia, nel quale sono altresì riportate, per ciascuno dei soggetti di cui all'art. 1, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo delle dichiarazioni dei redditi depositate ai sensi del n. 2) dell'art. 2.

Art. 9.
Disposizione transitoria

I soggetti di cui all'art. 1 in carica sono tenuti a provvedere agli adempimenti indicati nell'art. 2 entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.
Norma finanziaria

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito dello stanziamento di bilancio per il funzionamento del consiglio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 10 dicembre 1982

QUARTA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1982, n. 38.

Agevolazioni a favore delle aziende agricole colpite da avversità atmosferiche o calamità naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 125 *del* 24 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Con la presente legge la regione Puglia si propone di intervenire a favore delle aziende agricole colpite da avversità atmosferiche o calamità naturali verificatesi nel corso della annata

agraria 1981/82, purché comprese nei territori delimitati ai sensi del penultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19.

Le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere applicate anche in caso di analoghe gravi calamità o avversità che si verifichino successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, previa conforme dichiarazione adottata con propria deliberazione dal consiglio regionale.

Art. 2.
Soggetti beneficiari

Delle agevolazioni previste dalla presente legge possono beneficiare i conduttori di aziende agricole, singoli o associati.

In ogni caso si riconosce la precedenza nella concessione dei finanziamenti a favore dei coltivatori diretti, singoli o associati.

Art. 3.
Tipologia delle agevolazioni

A favore dei soggetti di cui all'art. 2 possono essere concessi:

a) contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile per l'acquisto di sementi;

b) contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile per l'acquisto di foraggi, mangimi e/o lettimi;

c) contributi in conto capitale previsti dall'art. 16 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 7, per il trasporto dell'acqua alle aziende agricole quando ricorrano particolari situazioni di carenza idrica, a fine delle necessità idriche degli allevamenti;

d) contributi in conto capitale fino all'80% della spesa ammissibile per pratiche agronomiche straordinarie necessarie per la ripresa delle colture arboree ed arbustive.

I contributi di cui alla lettera *a*) possono essere concessi fino ad un massimo di 15 ettari in caso di cerealicoltura e di 20 ettari in caso di foraggere, sulla base di parametri per ettaro/coltura stabiliti dall'assessorato regionale all'agricoltura.

I contributi di cui alla lettera *b*) possono essere concessi sino a L. 70.000 per Unità bestiame adulta (U.B.A.) per non più di 25 U.B.A., elevabili a 30 U.B.A. in caso di bestiame ovino. Il calcolo delle U.B.A., deve essere riferito a quanto posseduto dal beneficiario alla data di entrata in vigore della presente legge o della deliberazione consiliare di cui all'art. 1; per la graduazione del contributo si deve tener conto, fra l'altro, della superficie aziendale condotta.

I contributi in conto capitale di cui al presente articolo sono concessi in aggiunta a quelli previsti dalla legge regionale 11 aprile 1979, n. 19; i relativi importi, in ogni caso, devono essere dedotti dall'ammontare delle agevolazioni creditizie concesse per la ricostruzione dei capitali di conduzione ai sensi del punto 2) dell'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19.

I contributi previsti dalle lettere *a*), *b*) e *d*), del presente articolo possono essere concessi soltanto a favore dei soggetti di cui all'art. 2 che abbiano subito perdite, anche in un solo appezzamento, non inferiori al 60% della produzione lorda.

Art. 4.
Procedure - Modifiche alla legge regionale n. 19 dell'11 aprile 1979

Per l'attuazione della presente legge si applicano le procedure e norme della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19, in quanto compatibili; in particolare, ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi previsti dall'art. 3, si applicano le norme previste per i contributi in conto capitale di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

All'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19 è aggiunto il seguente art. 4-*bis*:

« Alle associazioni dei produttori agricoli riconosciute e alle cooperative agricole e loro consorzi — composte in maggioranza da coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, giovani — costituite per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione, vendita dei prodotti agro-zootecnici-forestali e loro sottoprodotti che, per effetto dei danni arrecati alle aziende agricole degli associati a causa di avversità atmosferiche e/o calamità naturali verificatesi nei territori delimitati con provvedimento regionale, subiscano rispetto alla media del triennio precedente una riduzione di conferimenti non inferiore al 35%, possono essere concessi a parziale compenso delle accresciute spese di gestione:

a) le agevolazioni creditizie previste dal primo comma dell'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364 per la ricostituzione dei capitali di conduzione, comprendendo nel calcolo del capitale di esercizio anche le quote di mutuo contratte per la realizzazione degli impianti e/o per l'acquisto di macchine e attrezzature;

b) in alternativa, contributi in conto capitale per ogni quintale di prodotto non conferito al di sotto del limite del 35% dell'ammontare delle normali spese di gestione, da determinarsi annualmente a cura della giunta regionale per ogni varietà di prodotto, sentite le organizzazioni professionali, le centrali cooperative e le associazioni dei produttori.

Alle cooperative agricole e loro consorzi — composte in maggioranza da coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti — costituite per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione, vendita dei prodotti agro-zootecnici-forestali e loro sottoprodotti che per effetto di avversità atmosferiche o calamità naturali subiscano accresciute spese di gestione per le operazioni di trasformazione dei prodotti danneggiati, anche a fine di distillazione possono essere concessi:

a) prestiti agevolati fino a tre anni contratti con istituti o enti autorizzati con tasso a carico del prestatario stabilito dalla giunta regionale;

b) in alternativa, contributi in conto capitale fino ad una percentuale di spesa ammissibile stabilita dalla giunta regionale.

Le predette operazioni di trasformazione devono, in ogni caso, essere preventivamente autorizzate dalla giunta regionale ».

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19, è così sostituito:

« La giunta regionale provvederà a fornire alle province le somme necessarie per consentire a queste ed ai comuni lo esercizio delle funzioni delegate, comprensive delle spese di personale e di funzionamento dei servizi adibiti all'attuazione della delega calcolate nella misura del 5 % delle somme da erogare, risultanti dall'istruttoria preventiva delle richieste. La giunta regionale provvederà, altresì, a fornire agli organismi di difesa le somme necessarie per lo svolgimento dei compiti di collaborazione previsti dall'art. 8 della legge regionale 3 febbraio 1982, n. 9 calcolate nella misura dell'1% delle somme erogate in ciascuna provincia ».

I punti 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19, sono così sostituiti:

« 1) nella ricezione delle domande intese ad ottenere i benefici di legge, da presentare entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di delimitazione del territorio danneggiato nel Bollettino ufficiale della Regione, pena la decadenza del diritto;

2) nell'istruttoria tecnico-amministrativa sulle richieste pervenute e inoltro delle richieste di finanziamento alle province, da effettuarsi entro novanta giorni dal predetto termine di quarantacinque giorni concesso per la presentazione delle richieste;

3) nel pagamento delle provvidenze contributive previste dall'art. 4-*bis* della presente legge e dal secondo comma dell'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, in favore delle associazioni dei produttori, delle cooperative agricole e loro consorzi e dei conduttori di aziende agricole che siano coltivatori diretti dei terreni colpiti, ricadenti sul territorio di competenza ».

Le provvidenze di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19, possono essere concesse per un importo elevabile fino a due milioni di lire, fermo restando quanto prevede l'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, per le aziende a coltura specializzata protetta.

Il primo e secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19, sono così sostituiti:

« Qualora i comuni al termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di delimitazione del territorio danneggiato risultino inadempienti nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate ai sensi della presente legge, dette funzioni sono esercitate dalle province competenti per territorio, che si avvarranno per la circostanza degli uffici tecnici periferici dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Qualora le province nei successivi sessanta giorni risultino inadempienti nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate ai sensi della presente legge, ivi compreso l'esercizio dei poteri sostitutivi, dette funzioni sono esercitate dalla giunta regionale, tramite i propri organi.

In caso di inadempienza dei comuni e delle province nella trasmissione, entro i termini previsti, degli elementi utili alla delimitazione di cui al penultimo comma dell'art. 3 della presente legge, vi provvede direttamente la giunta regionale entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento calamitoso.

In caso di grave violazione delle leggi e direttive regionali, ovvero di persistente inadempienza, la Regione, con propria legge, revoca una o più funzioni delegate, nel rispetto di quanto dispone l'art. 64 dello statuto regionale, anche nei confronti di singoli enti delegati; in questo caso la giunta regionale, nelle more dell'approvazione della legge di revoca della delega, esercita comunque il potere sostitutivo.

Gli enti delegati devono, nella emissione degli atti, fare espressa menzione della delega; gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate, resi esecutivi come per legge, hanno carattere definitivo e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione ».

Art. 5.

Norme finanziarie

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede come segue:

(*Omissis*).

Le destinazioni finanziarie di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1982, n. 24, in conseguenza delle variazione di bilancio apportate con il presente articolo, saranno modificate con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 10 dicembre 1982

QUARTA

CONVERSIONE IN UNITA' DI BESTIAME ADULTO (U.B.A.)

Tori, vacche e altri bovini di più di 2 anni (1)	1,0 UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni (1)	0,6 UBA
Pecore (1)	0,15 UBA
Capre (1)	0,15 UBA
Suinetti di peso vivo inferiore a 20 kg (per 100 capi) (2)	2,7 UBA
Scrofe riproduttrici di 50 kg o più (2)	0,5 UBA
Altri suini (2)	0,3 UBA

(1) Ai sensi direttiva 75/268/CEE.
(2) Ai sensi regolamento 78/1360/CEE.

(899)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830500)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.